IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. III - Fasc. II-III - Feb.-Marz. 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — I. Il S. P. e il « Monitore Ecclesiastico », p. 37. - II. Enciclica sul centenario del terz'Ordine francescano, p. 38. - III. Costituzione Ap. sul rito liturgico Bracarense, p. 45. — **S. CONGR. DEL S. OFFICIO.** — I. Versione ital. della circolare su la Y M C A, p. 52. - II. Scomunica del sac. Buonaiuti p. 55. - III. Proibizione di riviste, p. 56. — **S. CONGR. CONCISTORIALE.** — Costituzione di un Ordinario per i sacerdoti assistenti degli emigranti, p. 56. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — *Zagabrien* Circa la nomina dei Vice-parroci, p. 58. — **S. CONGR. DI PROP. FIDE.** — Circa le parrocchie nelle diocesi di Propaganda, p. 61. — **S. CONGR. DEI RITI.** — I. Decreto sul nuovo Memoriale Rituum, p. 62 - II. Decreto sul nuovo Messale, p. 63. — **SEGRETERIA DI STATO.** Circolare sui sacerdoti maestri elementari, p. 64 — **LETTURA DEL CODICE.** — 1. Il diritto giudiziario subiettivo, p. 67. - II. Le ultime risposte della Commissione del Codice. p. 73 — **QUESTIONI.** L'esame dei parroci p. 76 — **QUESITI MINORI.** N. 1-4, p. 81. — **BREVI RISPOSTE.** N. 7-24 p. 82, — **NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO.** p. 84. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Discorso ai Quaresimalisti, sul fine della sacra predicazione, p. 93. — **LIBRI RACCOMANDATI** p. 100 *bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

IL S. PADRE E IL " MONITORE ECCLESIASTICO ,,

Sabato 22 gennaio, il nostro Direttore fu ricevuto in udienza privata dal S. Padre al cui Trono umiliò il volume XXXII del Monitore Ecclesiastico *domandando l'Apostolica Benedizione pel Periodico, per i suoi collaboratori, e particolarmente per gli Associati che ne sono il sostegno più valido. Il S. Padre si degnò gradire l'offerta, e anzi, percorrendo subito l'indice del volume, espresse la Sua soddisfazione per gli argomenti trattati su cui volle man mano essere minutamente informato. Al Direttore meravigliato di tanta degnazione, volle ancora dichiarare ch'Egli seguiva con grande interessamento l'opera del Periodico, anzitutto per la memoria piena di venerazione che la Santità Sua serbava pel suo compianto Fondatore, e poi per l'intimo convincimento che quest'opera, diretta a illuminare il Clero su le decisioni della S. Sede, ad appianare le difficoltà e i dubbi nell'applicazione della legge ecclesiastica, che dev'essere luce della pratica pastorale (Lex Lux), era salutare, e non solo utile, ma necessaria. Desideroso pertanto ch'essa si sviluppasse sempre maggiormente, ben di cuore impartiva la richiesta*

BENEDIZIONE APOSTOLICA.

Atti del Sommo Pontefice.

A tutti gli Ordinari per esortarli alla celebrazione del VII centenario della fondazione del Terz'Ordine di S. Francesco (19 aprile 1921): ricorda il vero carattere di S. Francesco, la storia della detta fondazione, la riforma della regola sotto Leone XIII, e ne dimostra l'opportunità per i tempi presenti, specialmente riguardo alla necessità di far rifiorire lo spirito di carità, di pace, di laboriosità, povertà e modestia cristiana; impartisce infine copiose indulgenze [*A A S*, XIII, 33].

Enciclica. — *Venerabili Fratelli, Salute e Apostolica Benedizione.* Veramente opportuna Noi giudichiamo la prossima celebrazione del VII Centenario da che fu istituito il Terz'Ordine della Penitenza; ed a raccomandarla al mondo cattolico con tutto il peso della Nostra autorità, non solo Ci induce la certezza che essa riuscirà di grande vantaggio al popolo cristiano, ma anche un grato ricordo di cosa che personalmente Ci riguarda. Quando infatti nel 1882, tra il plauso commosso dei buoni, fu solennizzata la nascita del gran Santo d'Assisi, anche Noi volemmo essere iscritti alla sua famiglia e nella insigne basilica di S. Maria di Ara-Coeli, officiata dai frati minori, vestimmo l'abito di Terziario francescano. Ora pertanto che per divino consiglio fummo assunti a questa cattedra di Pietro, ben volentieri, anche per la divozione Nostra verso S. Francesco, profittiamo dell'occasione che ci si offre per esortare tutti i devoti figli della Chiesa ad iscriversi volenterosamente, o, se già ascritti, a restar fedeli a questa istituzione del Poverello d'Assisi, la quale mirabilmente si adatta anche ai bisogni dell'età presente.

Peraltro conviene innanzi tutto che ognuno abbia un'idea esatta della figura di S. Francesco; poichè quel personaggio di Assisi, d'invenzione prettamente *modernista*, che oggi si vuol presentare come non troppo ossequente a questa Sede Apostolica e quasi un campione di un vago e vaporoso ascetismo, non si può davvero chiamare nè Francesco di Assisi nè Santo. Ora, le grandi e imperiture benemerenze di S. Francesco verso il cristianesimo — per le quali egli a ragione fu detto sostegno da Dio fornito alla Chiesa in un'età delle più burrascose — trova-

rono il loro coronamento nel Terz'Ordine, il quale, meglio di qualunque altra sua impresa, mette in luce la grandezza e l'intensità del suo ardore nel propagare dovunque la gloria di Gesù Cristo. Egli infatti, considerando i mali da cui era allora travagliata la Chiesa, fu preso da un desiderio immenso di rinnovar tutto secondo i principii cristiani; e a tale scopo fondò un duplice Ordine, uno di frati e l'altro di suore, che, professando i voti solenni, dovevano seguire l'umiltà della croce; ma non potendo accogliere tutti coloro che a lui da ogni parte affluivano per mettersi sotto la sua disciplina, pensò di dar modo di attendere alla perfezione anche a quelli che vivessero nel secolo; e istituì quindi un vero Ordine, quello dei Terziari, non astretto da voti religiosi, come i due precedenti, ma similmente conformato a semplicità di costumi ed a spirito di penitenza. Così egli per primo concepì e felicemente attuò, col divino aiuto, ciò che nessun fondatore di regolari aveva per l'innanzi escogitato, di rendere cioè comune a tutti il tenore di vita religiosa: al quale proposito va ricordato ciò che bellanente dice Tommaso da Celano: « Artefice davvero esimio, sotto la cui formazione religiosa, con lode degna di essere esaltata, si rinnova nell'uno e nell'altro sesso la Chiesa di Cristo, e trionfa una triplice schiera di gente che vuole salvarsi » (1). Dalla quale testimonianza di uomo sì autorevole e contemporaneo del Santo, di leggeri si comprende quanto profondamente San Francesco con questa Istituzione abbia scosso le moltitudini e quale salutare rinnovamento abbia tra esse operato. Pertanto, come non si può dubitare che Francesco sia stato il vero fondatore del Terz'Ordine, alla stessa guisa che lo era stato del primo e del secondo, così senza dubbio egli ne fu il sapientissimo legislatore. Nel che grandemente lo coadiuvò, come è noto, il Cardinale Ugolino, quello stesso che poi, col nome di Gregorio IX, illustrò questa Apostolica Sede, e che dopo la morte del patriarca d'Assisi, di cui, finchè visse, fu intrinseco, innalzò sul sepolcro di lui un tempio di tanta bellezza e magnificenza. Che poi la *Regola* dei Terziari sia stata solennemente sancita ed approvata dal nostro antecessore Niccolò IV, nessuno lo ignora.

---

(1) *Vita prima S. Francisci* c. XV, n. 40.

Ma non è il caso di dilungarci su tali cose; poichè il precipuo Nostro proposito si è di dimostrare il carattere e l'intimo spirito del Terz'Ordine, dal quale, come ai tempi di S. Francesco, così in questa età, sì contraria alla virtù ed alla fede, la Chiesa si ripromette grandi vantaggi per il popolo cristiano. Quel profondo conoscitore dei nostri tempi, che fu Leone XIII, per rendere la disciplina dei Terziari più accessibile ad ogni grado di persone, molto saggiamente, colla Costituzione « *Misericors Dei Filius* » dell'anno 1883, mitigò la loro regola, « *secondo le presenti circostanze della società* », variando alcune cose di minore importanza, e che non parevano consentanee alle nostre costumanze: « *con questo però*, egli dice, *non bisogna credere che sia stato tolto alcunchè di essenziale all'Ordine, volendo noi che la sua natura si conservi integra e immutata* ». Perciò ogni cambiamento fu soltanto estrinseco, e non toccò per nulla la sostanza del medesimo, la quale continuò ad essere tale, quale la volle lo stesso santo fondatore. E siamo d'avviso che lo spirito del Terz'Ordine, tutto pervaso di sapienza evangelica, molto contribuirà al miglioramento dei costumi privati e pubblici, purchè rifiorisca novellamente, come quando San Francesco colla parola e coll'esempio predicava dovunque il regno di Dio.

Infatti egli vuole innanzi tutto che ne' suoi Terziari rifulga in modo speciale la carità fraterna, fattrice di concordia e di pace. Poichè ben comprendendo che questo è il principale precetto del Signore e come il compendio di tutta la legge cristiana, rivolse ogni sua cura ad informarne gli animi de' suoi seguaci: e con ciò stesso egli ottenne che il Terz'Ordine riuscisse salutarmente utile all'umana società. Chè il serafico ardore di carità, da cui era infiammato S. Francesco, non poteva restare racchiuso nel suo cuore e di necessità dovette erompere al di fuori e comunicarsi a quanti più potesse. Pertanto avendo cominciato a riformare la vita privata e domestica dei suoi fratelli, indirizzandoli all'acquisto della virtù, quasi non mirasse ad altro, pensò di non doversi fermare qui; ma servirsi di questa riforma individuale come di uno strumento per recare in seno alla società un soffio di vita cristiana, e così guadagnar tutti a Gesù Cristo. Or questo stesso pensiero che animò Francesco a fare dei Terziari altrettanti araldi ed apostoli di pace in mezzo alle aspre contese e ai civili rivolgimenti del suo tempo, fu pure il pen-

siero Nostro quando pressochè tutto il mondo ardeva dell'orribile guerra e lo è tutt'ora, mentre non è spento del tutto il vasto incendio, che fumiga ancora qua e là e in qualche punto manda guizzi di fiamme. A ciò si aggiunga quell'interno travaglio che agita le nazioni — dovuto al lungo oblio e al disprezzo dei principii cristiani — per cui le varie classi sociali si contendono il possesso dei beni terreni con tanto accanimento da far temere una universale catastrofe.

Perciò in questo campo sì immenso in cui Noi, come rappresentanti del *Re Pacifico*, abbiamo prodigato le Nostre più affettuose premure, aspettiamo da tutti i figli della pace di Cristo il concorso della loro solerzia, ma specialmente dai Terziari, i quali mirabilmente gioveranno a questa riconciliazione degli animi, se, oltre a crescere di numero, intensificheranno il loro zelo operoso. È da augurarsi pertanto che non vi sia città, paese o villaggio in cui non si riscontri buon numero di confratelli, che non siano però inerti o che si appaghino soltanto del nome di Terziari, ma attivi e solleciti della salvezza propria e dell'altrui. E perchè poi le varie Associazioni cattoliche di giovani, di donne, di operai che fioriscono quasi per ogni dove, non potrebbero ascriversi al Terz'Ordine della Penitenza, per continuare a lavorare alla gloria di Gesù Cristo e a vantaggio della Chiesa con quello spirito di carità e di pace da cui era animato S. Francesco? Poichè la pace che si è invocata dai popoli non è la pace faticosamente elaborata colle arti della politica, ma bensì quella che ci fu recata da Cristo, il quale disse: « *la pace mia dò a voi; ve la dò non in quel modo, che la dà il mondo* » (1). Poichè quell'accordo fra gli Stati e le varie classi civili che può essere escogitato dagli uomini, non può durare nè avere forza di vera pace, se non ha la sua base nella tranquillità degli animi; la quale esiste a sua volta solo a patto che siano tenute a freno le passioni, fomentatrici di ogni genere di discordie. « *E donde le guerre e le liti tra voi,* si domanda l'Apostolo S. Giacomo, *se non di qui? dalle vostre concupiscenze, le quali militano nelle vostre membra?* » (2). Orbene, ordinare l'uomo internamente, in modo che egli non sia schiavo ma pa-

(1) Ioan. 14, 27.

(2) Iac. *Ep. Cathol.*. 4, 1.

drone delle proprie passioni, obbediente a sua volta e soggetto alla volontà divina, nel quale ordinamento si fonda la pace comune, questo è effetto della sola virtù di Gesù Cristo, che si dimostra mirabilmente efficace nella famiglia dei Terziari francescani. Dal momento infatti che quest'Ordine si propone, come fu detto, di guidare alla perfezione cristiana i suoi membri, quantunque implicati nelle cure del secolo — perchè nessuno stato di vita è incompatibile colla santità — quando siano molti a vivere in conformità di questa regola, ne segue che essi a tutti gli altri tra i quali vivono siano d'incitamento non solo a compiere interamente il loro dovere, ma anche a tendere ad una perfezione maggiore di quella prescritta dalla legge ordinaria. Perciò quella lode che fu data dal Signore ai suoi discepoli che gli erano più devoti, quando disse: « *eglino non sono del mondo, come io non sono del mondo* » (1), giustamente quella stessa va attribuita a quei figli di S. Francesco che, osservando con vero spirito i consigli evangelici, per quanto loro è dato nel secolo, possono dire di sè con l'Apostolo: « *noi però abbiamo ricevuto non lo spirito di questo mondo, ma lo spirito che è da Dio* » (2). Laonde tenendosi lontani quanto più possono dallo spirito del mondo, si studieranno di far penetrare nella vita comune, ad ogni occasione, lo spirito di Gesù Cristo.

Se ben guardiamo, due sono oggi le passioni predominanti in questa incredibile perversità di costumi: l'amore sconfinato delle ricchezze e un'insaziabile sete di piaceri. Di qui quell'onta del secolo nostro, che mentre fa continui progressi in quello che appartiene ai comodi ed ai conforti della vita, per quanto poi riguarda il dovere di vivere onestamente — il che ben più importa — pare che voglia ritornare a gran passi verso la corruzione del paganesimo. In vero, quanto più gli uomini perdono di vista i beni eterni che sono loro preparati nei cieli, tanto più sono attratti verso i caduchi; e una volta che si siano vilmente incurvati verso la terra, facilmente si intorpidisce in essi ogni virtù: così che, nauseati di tutto ciò che sa di spirituale, non agognano che l'ebbrezza de' volgari piaceri. Perciò Noi vediamo in generale che mentre da un lato non si ha alcun

(1) Ioan. 17, 16.

(2) 1 *Cor.* 2, 12.

ritegno ad accumulare ricchezze, manca dall'altro quella rassegnazione d'un tempo nel sopportare quei disagi che sogliono accompagnare la povertà e la miseria; e mentre fra i proletari ed i ricchi già esiste quella lotta accanita che abbiamo detto, ad acuire l'avversione dei non abbienti s'aggiunge il lusso smodato di molti, congiunto a impudente dissolutezza. Al qual proposito non possiamo deplorare abbastanza la cecità di tante donne di ogni età e condizione, le quali, infatuate dall'ambizione di piacere altrui, non vedono quanto sia stolta certa foggia di vestire, con cui non solo suscitano la disapprovazione degli onesti, ma, ciò che è più grave, recano offesa al Signore. E in tale abbigliamento — che esse stesse poco fa avrebbero respinto con orrore come troppo disdicevole alla modestia cristiana — non si limitano a presentarsi soltanto in pubblico; ma neppure si vergognano di entrare sì indecentemente nelle chiese, di assistere alle sacre funzioni e di recare persino alla stessa mensa Eucaristica, in cui si va a ricevere il divino autore della purità, i lenocini delle turpi passioni. Lasciamo poi di parlare di quei balli esotici e barbari, uno peggiore dell'altro, venuti or di moda nel gran mondo elegante; non si potrebbe trovare un mezzo più adatto per togliere ogni resto di pudore.

Se i Terziari porranno bene attenzione a quanto abbiamo detto, di leggeri comprenderanno ciò che da essi, in quanto seguaci di S. Francesco, richiede l'ora che volge. È necessario cioè che essi si specchino nella vita del loro Padre; considerino quale perfetto imitatore fu egli di Gesù Cristo, specialmente colla rinunzia agli agi della vita e colla pazienza nei dolori, fino a meritarsi il titolo di Poverello e a ricevere nel suo corpo le stimmate del Crocifisso; e per non mostrarsi figliuoli degeneri, abbraccino almeno in spirito la povertà e portino con abnegazione la propria croce. Per ciò poi che riguarda in modo speciale le Terziarie, sia nel vestire come in tutto il loro contegno esteriore, siano esempio alle donzelle e alle madri di santa pucidizia: e non credano di poter meglio meritare della Chiesa e della società che cooperando all'emendamento dei corrotti costumi. Che se i membri di quest'Ordine, per soccorrere gli indigenti hanno dato vita a molteplici opere di beneficenza, non vorranno certamente mancare di amorevole aiuto ai loro

fratelli, in bisogni più gravi dei materiali. E qui ci torna a mente quel detto dell'Apostolo Pietro quando esortava i primi cristiani ad offrire ai Gentili l'esempio di una vita veramente santa, affinchè, diceva, « *considerando le vostre buone opere, glorifichino Dio nel dì in cui li visiterà* ». (1) Similmente i Terziari francescani devono diffondere il buon odore di Cristo coll'integrità della fede, coll'innocenza della vita e colla operosità dello zelo, che sia ammonimento ed invito per i traviati fratelli a ritornare sul retto sentiero: questo da loro esige, questo s'attende la Chiesa.

Noi pertanto nutriamo fiducia che i prossimi centenari festeggiamenti segneranno un felice risveglio del Terz'Ordine; e non dubitiamo che voi, Venerabili Fratelli, insieme cogli altri pastori di anime, avrete ogni cura perchè i pii sodalizii dei Terziari rinvigoriscano ove son languenti, si moltiplichino per quanto possibile, e tutti abbiano a fiorire per osservanza di disciplina non meno che per numero di ascritti. Poichè di questo si tratta, di preparare con schiere numerose di credenti, attraverso l'imitazione di S. Francesco, la via e il ritorno a Cristo, nel qual ritorno è risposta ogni speranza di comune salvezza. Quello infatti che di sè dice l'Apostolo: « *Siate miei imitatori, come io pur di Cristo* » (5), lo può con tutta ragione ripetere di sè S. Francesco, il quale, imitando Gesù Cristo, diventò di lui una fedelissima copia e immagine.

E per rendere più fruttuosa questa centenaria celebrazione, a richiesta dei Ministri Generali delle tre Famiglie francescane, ben volentieri Noi concediamo, dal sacro tesoro della Chiesa, quanto segue:

1. Che in tutte le chiese, dove esiste il Sodalizio del Terz'Ordine canonicamente eretto, celebrandovi entro un anno, a cominciare dal 16 aprile prossimo, un sacro Triduo per solennizzare questo VII Centenario, i Terziari possano acquistar l'Indulgenza Plenaria, alle solite condizioni, in ciascuno dei tre giorni, e gli altri una volta soltanto; coloro poi che, pentiti dei propri peccati, visiteranno nelle suddette chiese il SS. Sacramento lucreranno l'indulgenza di 7 anni *toties quoties*.

---

(1) 1 Petr. 2, 12.

(2) 1 *Cor.* 11, 1.

2. Che nei detti giorni tutti gli altari di quelle chiese siano *privilegiati;* e che in quel Triduo ogni sacerdote possa celebrare la Messa di S. Francesco, come *votiva pro re gravi et simul publica causa*, osservando le rubriche generali del Messale Romano, come vengono proposte nell'ultima edizione Vaticana.

3. Che tutti i sacerdoti addetti a quelle chiese, possano in quei giorni benedire rosari, medaglie e simili oggetti sacri, applicando ad essi le indulgenze apostoliche, come pure benedire i rosari dei Crocigeri e di S. Brigida.

E in auspicio dei celesti favori e in contrassegno di paterna benevolenza, impartiamo a voi, Venerabili Fratelli, e a tutti i membri del Terz'Ordine l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro, nel dì dell'Epifania del Signore 1921, nell'anno settimo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV.

Affermata la legittimità della diversità dei Riti liturgici sotto la vigilanza della S. Sede, il S. P. si dichiara lieto di approvare il vetusto rito lusitano Bracarense, e dà intanto la sua sanzione alla revisione del Breviario di Braga, testè compiuta dalla S. C. dei Riti. [*A. A. S.*, XII, 317 ss.].

Costituzione Apostolica. — BENEDICTUS EPISCOPUS, servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. — *Sedis huius Apostolicae*, ut quae Iuris Liturgici suprema Moderatrix est, sollemnis semper cura fuit, ut Ecclesiae Catholicae sacri Ritus in sua ubique integritate persisterent, aut, sicubi forte ab ea declinassent, ad pristinam puritatem revocarentur (1). Quae res necessario ex ipso consequitur Pastorali Officio, quod Romanae Cathedrae commissum est, sedulo invigilandi, « ut « debita cum veneratione externus cultus erga Deum exer- « ceatur, ut sacra quae peraguntur mysteria augustiora fiant « cedantque in magnam Christifidelium aedificationem, eorum « in Deum pietatem excitando et devotionis affectum » (2).

(1) *Tridentina Synodus*, Sess. XXII, *de Missae Sacrif.*, cap. 5, et sess. VII, *de Sacram. in genere*, can. 12.

(2) *Instr. S. C. de Prop. Fide*, die 3 iul. 1830.

Pervigil haec cura tum vel maxime elucet, cum sacri ritus alii ab aliis differunt: nam horum varietas, si legitima sit, haud parum confert ad divini cultus splendorem amplificandum. Neque huiusmodi diversitas cum fidei unitate non congruit, quin immo revelata divinitus dogmata multo vividius exprimit planiusque declarat: « Fidei enim unitas cum legitimorum « Rituum varietate optime consistit, ex quibus immo maior « in Ecclesiam splendor et maiestas mirifice redundat » (1). Hinc effatum illud S. Leonis IX: « Nihil obsunt saluti creden- « tium diversae pro loco et tempore consuetudines, quando « una fides, per dilectionem operans bona quae potest, uni « Deo commendat omnes » (2).

Etenim mirabili quadam consonantia a variis Liturgiis, adversus haereses, fides eruitur de fere singulis Ecclesiae Catholicae dogmatibus: unde factum est, ut theologi in Liturgiis uberrimum fontem theologicum agnoverint, ex quo Ecclesiae doctrina nobis abunde manifestatur. Huc etiam faciunt illa Decessoris Nostri, Leonis XIII, verissima dicta (3): « Augusta, « qua varia Rituum genera nobilitantur, antiquitas et prae- « claro est ornamento Ecclesiae omni, et fidei catholicae uni- « tatem affirmat. Quapropter vera Christi Ecclesia, sicut ma- « gnopere studet ea custodire inviolata, quae, utpote divina, « immutabilia accepit; ita in usurpandis eorumdem formis « nonnumquam concedit novi aliquid vel indulget in iis prae- « sertim, quae cum venerabili antiquitate conveniant. Hoc « etiam modo et eius vitae numquam senescentis proditur « vis, et ipsa magnificentius Christi Sponsa excellit, quam « Sanctorum Patrum sapientia velut adumbratam in effato « agnovit Davidico: *Astitit Regina a dextris tuis in vestitu deau- « rato, circumdata varietate... in fimbriis aureis, circumamicta « varietatibus* » (4).

Quae omnia quidem perpendentes, Romani Pontifices non solum non reprobarunt unquam sacros Ritus, qui ob eorum antiquitatem veneratione digni essent, quamdiu cum unitate

---

(1) Pius PP. IX, Litt. Apost. *Romani Pontifices*, die 6 iunii 1862.

(2) *Epist. ad Michaëlem, Patriarch. Constantinopol.*

(3) Litt. Apost. *Orientalium dignitas Ecclesiarum*, die 30 nov. 1894.

(4) *Ps. XLIV*, 10, 14-15.

fidei obsequium retinerent Apostolicae Sedi debitum: verum etiam eosdem semper voluerunt reverenter conservatos et fideliter in usum deductos in iis omnibus, quae non adversarentur novo ac legitimo alicui temperamento, ab eadem Apostolica Cathedra forte inducto, cui nempe, tamquam supremae Magistrae, Ritus omnes parere debent.

Haec cum ita sint, gratum omnino acceptumque Nobis est alacre illud studium, dignissimumque laude, quo motum videmus Venerabilem Fratrem Nostrum, Emmanuelem Vieira de Mattos, hodiernum Archiepiscopum Bracarensem, qui, votis obsecundans suorum Antecessorum et Cleri pariter praesentis, cui adeo cordi est antiquus et praecipua reverentia dignus Ritus Bracarensis, nullis nec curis nec laboribus pepercit, ut huius Ritus libri liturgici iterum typis ederentur; ita tamen, ut, retenta nativa forma, non solum non offenderent generales Liturgiae Catholicae leges, singulis in Ritibus servandas, verum etiam iisdem legibus omnino conformarentur, uti pie in Ritu Bracarensi ac perpetuo in usu fuit.

Ritus hic peculiaris, quo Ecclesia Bracarensis a remota gaudet antiquitate, inter praecipuos recensendus est gloriae titulos, quibus iure gloriatur Lusitaniae populus, tam egregie quidem de Ecclesia Catholica meritus, ut a Pontificibus Romanis fidelissimus sit appellatus. Quod gloriosum nomen Lusitani sibi promeruerunt, non solum ob singularem eorum pietatem ac devotionem in Sedem hanc Apostolicam, verum etiam ob eximia, quam semper posuerunt operam, in propagando late per orbem nomine et cultu christiano. Hinc etiam, veluti iustum fidei praemium, ius illud Patronatus Romana Sede Portugalliae contulit in ecclesias, ubi tot inclyti Lusitaniae filii et sudores apostolicos et ipsum sanguinem profuderunt (1); quo quidem iure, ad haec usque tempora, multis adhuc locis Religio dilatari pergit ac foveri, templa supellectili sacra ornari, piis quibusque operibus atque institutis subsidia sup-

(1) Leo PP. X. in Bulla *Dum fidei constantiam animaeque devotionis affectum*, die 4 iunii 1514; et in alia diei 3 novembris eiusdem anni *Praeclarae devotionis et indefessum fervorem*; quibus accedunt plura alia Romanorum Pontificum documenta, decursu sacculorum in favorem et laudem Lusitaniae concessa.

peditari, una cum sacerdotibus in hoc saluberrimum ministerium incumbentibus.

Est igitur res Deo profecto acceptissima Nostroque simul paterno animo valde iucunda instituta haec, sub auctoritate Sedis Apostolicae, Ritus Bracarensis revisio et ab omnibus naevis, qui progressu temporis in eum irrepserint, accurata emendatio. Ita enim haec Lusitanis gloria purior constabit, maiorque exorietur virtus salutis et sanctificationis in clerum populumque Ecclesiae Bracarensis, cui ab omnipotenti Deo, intercedente Deipara Immaculata, praecipua Lusitaniae Patrona, caelestium munerum amplissimam imploramus copiam.

Iam inter capita, quae in hac typica editione Breviarii Bracarensis, qualis e Typographia Nostra Vaticana prodiit, in melius mutata fuerunt ac praecipuam merentur laudem, peculiaris facienda est mentio non solum de adhibita constantius lectione sacrae Scripturae, quae pia consuetudo in Ritibus omnibus per feliciores aetates sancte servata est, deque introducta nova Psalterii dispositione, á Decessore Nostro Pio X per constitutionem Apostolicam *Divino afflatu* praescripta; verum etiam de servandis normis a Sede Apostolica constitutis, ubi concurrunt vel occurrunt Officia, deque expunctis in parte historica Breviarii Bracarensis quibusdam narrationibus, quae. a rerum veritate vel a probata Ecclesiae Bracarensis traditione abhorrebant. Diligentissima autem cura, quae in edendo Breviario Bracarensi adhibita est, pariter impendatur oportet adornandae novae editioni Missalis aliorumque librorum liturgicorum. Hac autem in re optimum spiritum Cleri Bracarensis eiusque venerabilis Ecclesiae cum Romana Cathedra intimam coniunctionem perlibenter agnoscimus.

Edito iam novo Breviario, evanescit apud Clerum Bracarensem difficultas, qua hactenus laborabat, suo proprio utendi Ritu ob exemplarium penuriam. Quare nunc plene fit satis sacerdotum votis ac desideriis, qualia in novissima Synodo Bracarensi expressa fuerunt: quae quidem vota probantes omnino ac rata habentes, hisce Nostris litteris praecipimus ac mandamus, ut omnes et singuli qui ad Horas Canonicas in Archidioecesi Bracarensi tenentur, proprio hoc Nostraque auctoritate reviso Breviario utantur. Quae precum liturgicam uni-

tas in universo venerabili Clero Bracarensi magis magisque accendat ac foveat spiritum illum orationis, quo animatos admiramur binos Archidioeceseos Urbisque Bracarensis inclytos Patronos, sanctos Petrum de Rates et Geraldum.

Haec vero edicimus, declaramus, sancimus, decernentes has Nostras litteras validas et efficaces semper esse ac fore; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, generalibus et specialibus, ceterisve quibusvis in contrarium facientibus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae approbationis, decreti, concessionis, indulti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario, contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli, Apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo decimo nono, pridie Idus Maii, die Octava Solemnitatis sancti Ioseph, sponsi beatae Mariae Virginis, Pontificatus Nostri anno quinto.

O. Card. Cagiano, *S. R. E. Cancellarius.*

✠ A. Card. Vico, *Ep. Portuen. et S. Rufinae, S. R. C. Praefectus.*

Raphaël Virili, *Protonotarius Apostolicus.*

Lodovicus Schüller, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ plumbi. Reg. in Cancell. Ap. vol. XVIII, 24.

Annotazione.

Non fa mestieri rilevare l'importanza di questa Costituzione nella parte *generale*, in cui si delinea e si difende con ampiezza e precisione la posizione della Chiesa Cattolica dinanzi ai vari riti liturgici regionali: per quanto sappiamo, pochi documenti possono gareggiare con questo nell'affermazione di un punto così fondamentale del diritto liturgico.

Per quel che riguarda la parte seconda, *particolare*, non ci è dato, per ora fornire che poche notizie. Tutti gli storici della liturgia menzionano bensì la celebre risposta del papa Vigilio (a. 538) al vescovo di Braga, Profuturus, metropolita della Gallaecia, con cui gli inviava alcuni testi liturgici allora in uso nella chiesa Romana, perchè gli servissero di norma nel redigere il *liber sacramentorum* della

chiesa sveva (cfr. Duchesne, *Origines du culte crétien*, ed. 1908, p. 98 s.); nel concilio Bracarense del 561 la formazione di quel rito appare già sviluppata, onde il Duchesne stesso ne conclude l'esistenza di « una liturgia mista, in cui sul fondo romano degli *ordines* della Messa e del battesimo, non si dovette mancare di innestare sviluppi indigeni, o presi dalla liturgia gallicana ». Gli storici stessi per altro affermano, che, con la caduta di quel regno svevo nel 588, passato il primato da Braga a Toledo, quel rito bracarense sarebbe stato del tutto estirpato e soppiantato dal mozarabico.

In realtà codici antichi del rito bracarense non sono giunti a noi, ed è quindi difficile mostrare la connessione dell'attuale liturgia bracarense, con quella dei concili di Braga del VI secolo; connessione che una volta dimostrata, porterebbe forse una luce del tutto nuova su gli studi del rito romano primitivo. Certo è però che il rito bracarense oggi formalmente approvato dalla S. Sede, sussistette immutato parecchi secoli innanzi al Concilio di Trento, e quindi non cadde (come purtroppo, per la riforma dell'arciv. G. Orsini nel 1337 cadde l'antico rito liturgico partenopeo) sotto la proibizione che il Concilio fece delle liturgie sorte o *innovate* nei tre secoli antecedenti. Ora non è assurdo pensare che nei secoli XI e XII sussistessero ancora codici e tradizioni liturgiche dell'antico rito svevo-bracarense, che influissero grandemente su la formazione del rito di cui qui si tratta. Comunque è di non lieve interesse che la precedente costituzione richiami l'attenzione degli storici, su quel vetusto rito.

Purtroppo i documenti su cui possiamo studiarlo oggi, sono soltanto stampe di poco anteriori al Concilio di Trento; essi però permettono di scorgervi interessanti punti di contatto col rito romano antico; specialmente il confronto fra l'ufficio dei defunti odierno, e quello bracarense, in molte parti sembra svelare in quest'ultimo un tipo più antico, donde quello è derivato.

Come è stato riordinato nella presente riforma, il breviario ha perduto molte caratteristiche: alcune differenze son rimaste soltanto di nome; p. es. le nostre domeniche maggiori diconsi *privatae*, i doppi classici diconsi *solemnia*, il comune festorum B. M. V. dicesi *Cantica Canticorum* etc; alle nostre domeniche di seconda classe s'aggiungono le 4 domeniche dopo Pasqua, la III dopo Pentecoste, le quattro prime dei mesi da agosto a novembre, e la III di settembre; alle nostre ferie privilegiate s'aggiungono come privilegiate di seconda classe le ferie di Passione. – Riguardo alle parti dell'ufficio, son da notare gli invitatori mutevoli in ciascuna domenica privata, le antifone sempre doppie in tutte le domeniche, che nei solemnia si recitano *prima* del Gloria

e ripetono poi per modum responsorii, per le assoluzioni si usa sovente il versetto che chiude il notturno seguente; tutte le benedizioni variano secondo le feste (al vescovo che prima di cantare l'ultima lezione chiede « *Iube Dne benedicere*, il coro non risponde che *Amen*); tra il capitolo e l'inno, si inserisce di frequente un responsorio. A Prima non si hanno le preci feriali, brevi, ma solo le longiori, peraltro dopo la lezione breve si inserisce un responsorio con una triplice colletta, e nei semi doppi e inferiori si aggiunge ancora un ampio responsorio *pro defunctis* pure con tre orazioni - Compieta ha due schemi: il primo, *per annum* senza benedizione, lezione confessione e assoluzione, l'altro per l'avvento e dopo Settuaguesima, contiene tutto ciò, ma ha un inno speciale « Lux alma, Jesu mentium » ed è pure diversa l'antifona al Nunc dimittis la quale varia anche nell'ufficio mariano. In genere le antifone mostrano la più grande diversità dalle nostre: curioso apparisce che quelle del mattutino della domenica, sono tutte metriche, traducendo in due esametri il concetto dei primi versetti del salmo, p. es.

1. Pro fidei meritis, vocitatur iure beatus
   legem qui Dei meditatur nocte dieque
2. Adversus Christum populi fremuere ducesque
   Christus at infringet; ceu testea vasa rebelles etc.

In genere, l'ufficio bracarense com'è ora, ci fa l'impressione di minor semplicità del nostro; non mancano però pensieri di bella ispirazione liturgica: segnaliamo la festa della Maternità di Maria, posta nell'ottava di S. Giovanni Evangelista; la prescrizione di cominciare solennemente le lodi subito dopo la comunione della Messa di mezzanotte in Natale. Una breve occhiata al Messale, dell'edizione del 1558, ci ha fatto scorgere altre bellissime cose, come parecchi prefazi propri, p. es. quello bellissimo della Purificazione; il rito della preparazione del calice nella Messa solenne, per parte del diacono e suddiacono genuflessi dinanzi al celebrante; etc. E' anche notevole la profonda impronta Mariana di questa liturgia, che giunge fino al punto di inserire tropi Mariani nello stesso Gloria in excelsis nella Messa de Beata: p. e tu solus Dominus *Mariam gubernans*, tu solus sanctus *Mariam praeservans*, tu solus Altissimus *Mariam exaltans*, etc.

Giova quindi rallegrarsi che questo rito, ormai vicino a spengersi, poichè in quasi tutte le mille parrocchie dell'arcidiocesi Bracarense, per penuria di esemplari del Messale e Breviario (non più ristampati dal sec. XVI,) si era concesso l'uso del rito romano attuale, oggi, per le premure del S. Padre, abbia assicurata nuova e diuturna vita.

Suprema Congregazione del S. Officio.

I.

Circolare. (1) — Gli Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali, al pari di me Inquisitori Generali per le cose relative alla fede e alla morale, desiderano di eccitare la vigilanza degli Ordinari diocesani intorno alle perniciosissime insidie già da un pezzo preparate ai nostri, ma specialmente ai giovani, da alcune nuove associazioni acattoliche, alle quali i loro addetti, sparsi in tutte le nazioni, procurano gran copia di mezzi, che apparentemente sono destinati allo sviluppo fisico della gioventù ed a coltivarne l'ingegno, ma di fatto ne corrompono l'integrità della fede, e la strappano dal grembo materno della Chiesa. Disponendo tali associazioni del favore, degli aiuti e della protezione di persone distintissime, e valendosi di uno svariatissimo numero di opere di beneficenza, non deve fare meraviglia se riescano ad ingannare gli inesperti, che non le conoscono intimamente. Ogni persona assennata però può ormai con certezza giudicarle, attendendo al fine cui mirano, per l'addietro appena accennato ma ormai dichiarato apertamente con opuscoli, giornali, periodici che ne sono gli organi. Affermano, infatti, di voler istruire in buone discipline l'intelligenza e la vita dei giovani e facendo di tale coltura una vera religione, la definiscono per la più assoluta libertà di pensiero, sciolta da ogni pregiudizio religioso o confessionale. Perciò mentre professano di voler illuminare i giovani, li alienano dal magistero ecclesiastico, faro di verità costituito da Dio, e li eccitano a voler ricercare esclusivamente nella propria intimità, e quindi negli stretti limiti della propria ragione, la luce che li deve guidare.

Questi lacci sono principalmente tesi ai giovani studenti di entrambi i sessi, i quali, mentre hanno davvero il massino

(1) Cfr. il testo latino a p. 6. Aderendo al desiderio espressoci da varie parti, ne diamo anche questa traduzione italiana, nell'intento di diffondere anche fra i giovani ignari del latino la conoscenza di questo documento, destinato al loro bene.

bisogno di essere aiutati per apprendere la cristiana sapienza e conservare l'avita fede, vengono invece in balìa di uomini che li dispogliano d'un tanto bene, e a poco a poco fan sì ch'essi si trovino dapprima a vacillare fra le diverse opinioni, per poi cadere nel dubbio universale, e terminare con l'adattarsi ad una forma religiosa indefinita, del tutto aliena dalla religione predicata da Gesù Cristo. In questa condizione di cose la maggior rovina colpisce coloro — e Dio volesse fossero pochi — ai quali per incuria o insipienza dei genitori è mancata in famiglia quell'istruzione religiosa fondamentale, che è la più necessaria. Per cui, privati del conforto dei sacramenti, lontani da ogni fomento della pietà, soliti anzi a giudicare delle cose più sacre con la massima libertà, cadono in quell'*indifferentismo religioso* tante volte condannato dalla Chiesa e che importa la negazione di ogni religione. Così, trovandosi senza alcuna guida nelle tenebre e nella desolazione del dubbio, mentre sono nel fiore dell'età, si corrompono e periscono; poichè per far naufragio nella fede basta rinnegare col cuore anche un sol dogma. Che se resta nei loro cuori qualche senso, e nel loro parlare qualche parvenza di pietà, se dimostrano ancora non lieve alacrità per le opere di beneficenza, ciò devesi o all'abitudine o all'indole naturalmente mite e delicata, od anche ad una certa virtù meramente naturale ed umana, che di per sè stessa nulla può conferire all'eterna salute.

Fra queste società ci basti ricordare quella che, quasi generatrice di tante altre, è la più divulgata (massime per l'aiuto prestato a tanti infelici durante la guerra) e la più ricca di mezzi, vogliam dire la *Young Men's Christian Association* (Associazione cristiana dei giovani), in sigla detta *Y. M. C. A.*, inconsapevolmente favorita da molti acattolici di buona fede, che la ritengono benefica a tutti o almeno innocua a chiunque, e benvista anche da alcuni cattolici troppo indulgenti, che ne ignorano la vera natura. Infatti questa società ostenta bensì un sincero affetto per i giovani, come se nulla avesse più a cuore che il giovare al loro sviluppo fisico e intellettuale; ma nel medesimo tempo ne scalza la fede, quando dice che è suo proposito il voler *purificare* quella fede e dare ai giovani un concetto migliore della vera vita « *al di sopra della Chiesa e fuori di*

ogni confessione religiosa » (1). Ma com'è possibile sperar bene di coloro, che cacciata definitivamente la fede dal cuore, mentre prima riposavano tranquillamente nell'ovile di Gesù Cristo, se ne vanno ora vagando lontano, dove li spinge la propria passione ed il proprio genio?

Perciò questa S. C. a voi quanti siete, cui venne particolarmente affidato dal Signore il governo del suo gregge, rivolge la preghiera di preservare con ogni cura immuni dal contagio di tali società i vostri giovani, affinchè non s'espongano al rischio di perdere, per la lustra d'una beneficenza esercitata nel nome di Cristo, quel tesoro di fede che, per grazia di Cristo, posseggono, più prezioso fra tutti. Avvertite adunque gli incauti; confortate nella fede i deboli; infondete nelle vostre associazioni giovanili dell'uno e dell'altro sesso uno spirito ed una fortezza veramente cristiana; eccitatene altre informate ai medesimi principî, e per renderle capaci di resistere alle avversarie, chiamate in loro aiuto quelli tra noi che sono meglio forniti di beni di fortuna. Esortate ancora i parroci e i direttori delle associazioni giovanili, affinchè attendano al proprio dovere con ardore, e, sopratutto con la diffusione di libri e opuscoli, combattano gli errori che vanno spargendosi, smascherino gli artifici e le imposture dei nemici, e vengano opportunamente in aiuto di quanti sono amanti del vero.

Di questo argomento dovete occuparvi nelle conferenze episcopali della vostra regione, con attenzione pari alla sua importanza, ed accordarvi circa i provvedimenti più opportuni. A tal proposito questa S. C. crede necessario che in ogni regione i rispettivi Vescovi abbiano a dichiarare pubblicamente che i giornali, i periodici, e gli altri scritti di queste società, sì largamente sparsi, essendo certamente perniciosi, e tendendo a diffondere nei cattolici il *razionalismo* e *l'indifferentismo*, sono vietati per legge (senza bisogno di altra condanna) (2).

(1) Vedasi l'opuscolo edito in Roma dall'ufficio centrale della Y. M. C. A. « *Che cosa è la Y. M. C. A.; ciò che si propone, etc.* » passim.

(2) Cf. il Codice di Dir. Can. al § 2 del can. 1384; § 4 del can. 1399. Tali sono fra gli altri in Italia: *Fede e Vita*, rivista mensile di cultura religiosa, organo della Federazione Italiana degli studenti per la coltura religiosa, Sanremo; *Bilychnis*, rivista mensile di studi religiosi. Roma; *Il Testimonio*, rivista mensile delle chiese battiste italiane, Roma.

I Metropolitani poi dovranno entro sei mesi riferire alla S. Sede quanto si sarà deliberato ed eseguito in ciascuna diocesi.

Dato in Roma dalla sede del S. O. il 5 novembre 1920.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Segretario.*

ANNOTAZIONE

La YMCA è una associazione protestante internazionale che conta ben 1500 società particolari affiliate, con circa un milione di adepti: comparve in Italia nel 1865 e vi fondò vari gruppi che nel 1887 si unirono in Federazione Nazionale, con sede centrale in Roma, via della Consulta 57. Durante la guerra si calcola che abbia speso 50 milioni di dollari, e attualmente per la sua propaganda in Italia la Federazione dispone di 100 milioni di dollari. Le sue sezioni e ramificazioni più importanti sono la *Società Ginnastica* « *Giovane Italia* », parecchi gruppi di *Boy-Scouts* non cattolici e le relative *Portatrici di lampade*, la *Associazione* delle Giovani Cristiane (Y.W.C.A.) con le opere che ne dipendono, sotto la presidenza del pastore W. Burgex, gran maestro della Massoneria scozzese; la *Federazione Studentesca per la Cultura religiosa* fondata in Roma nel 1904, la lega *Fides et labor* per la diffusione della lettura delle Bibbie e non sappiamo quante altre ancora. – Oltre i periodici accennati in nota alla Circolare, si possono citare l'*Alba* (della I.W.C.A) la *Vita fraterna*, le pubblicazioni della società *Fides et Amor* della *Libreria di Cultura*, di Roma etc.

II.

Si dichiara il sac. Ernesto Buonaiuti incorso nella scomunica, e conseguentemente nella sospensione « a divinis ». [*A. A. S.*, XIII, 42] (1)

Decreto. — Considerando che il sac. Ernesto Buonaiuti insegna da molti anni e con pertinacia propugna proposizioni teologicamente erronee, ed anche manifestamente eretiche; che più volte ammonito, contrariamente alle sue ripetute proteste di sottomissione e al formale giuramento prestato

(1) È questa una sentenza non condannatoria, ma soltanto declaratoria, in applicazione del can. 2314; sebbene essa sia nominativa, pubblica e per parte della S. Sede, non costituisce però ancora *vitando* il sacerdote in parola poichè non è espressamente detto nel decreto « ipsum vitari debere » (c. 2258 § 2). Cfr. vol. XX, p. 1.

il 13 luglio 1916, non ha dato segni di vera e sincera resipiscenza ed anzi di recente nel periodico *Religio* (luglio-settembre 1920) ha osato negare apertamente il domma della presenza reale di N. S. Gesù Cristo nella SS.ma Eucaristia, la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, nell'adunanza plenaria di feria IV, 12 gennaio 1921, con l'approvazione del S. Padre, ha dichiarato e dichiara il sopradetto sacerdote Ernesto Buonaiuti incorso nella scomunica a termini di diritto, e conseguentemente anche nella sospensione *a divinis*.

Roma, dal Palazzo del Sant'Uffizio, 14 gennaio 1921.

L. Castellano, *Notaro della S. S. C. del Sant'Uffizio.*

III.

Riviste proibite. (1) — In pari data furono poste all'Indice dei libri proibiti:

1. *Religio*. Rassegna di Storia delle Religioni, fondata da Nicola Turchi, diretta da Giulio Farina, Roma.

2. *Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi*, diretta da Alessandro Bonucci, Perugia.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Circa la costituzione di un prelato per l'emigrazione italiana [*A. A. S.*, XII, 134].

Notificazione. — Esistono in Italia alcune società, quali la *Bonomelliana* e l'*Italica gens*, composte in gran parte di laici, le quali, con intelletto di amore e sentimento cristiano, dedicano l'opera loro all'assistenza degl'italiani che emigrano o sono già emigrati all'estero. E benchè queste società abbiano scopi prevalentemente civili, amano tuttavia adibire per l'as-

(1) In data 17 dicembre 1920 si notifica la sottomissione del Dr. W. Wilbrant (cfr. sopra, p. 9).

sistenza degli emigrati, sacerdoti e religiosi, che destinano ai vari centri dove questi si trovano, incaricandoli della loro cura.

Queste società, assumendo però dei sacerdoti come missionari loro cooperatori, subirono fin dal principio la necessità d'intendersi con l'autorità ecclesiastica, a fine di costituire a questi sacerdoti un superiore da cui fossero canonicamente dipendenti, ed a cui dovessero deferire.

Così fu che nella *Bonomelliana* si creava una Consulta ecclesiastica, sotto l'alto patronato da prima dell'Arcivescovo di Torino, poi di quello di Milano, Consulta che più tardi venne riconosciuta dalla S. Sede, ed ultimamente ebbe a capo il Vescovo di Vicenza.

E similmente l'Associazione nazionale per la protezione dei missionari nell'istituire l'*Italica gens* per la cura degli emigranti transoceanici, sentì la necessità di convocare i superiori dei vari Ordini e Congregazioni, perchè cooperassero nella sua nuova opera.

Nel decorso poi di quest'anno il Vescovo di Vicenza, avendo chiesto ed ottenuto di venir esonerato dal suo officio per le gravissime occupazioni della sua vasta diocesi, divenute maggiori per le luttuose devastazioni di quel territorio in seguito all'ultima grande guerra, sottopose alla S. Sede alcune considerazioni discusse già con i moderatori della *Bonomelliana*, onde migliorare per quanto era possibile l'assistenza ecclesiastica degli emigrati.

Esaminata pertanto con ogni studio e sollecitudine la cosa dagli E.mi Padri della S. C. Concistoriale, aderendo al voto da essi espresso, il S. Padre Benedetto XV stabilì quanto segue:

1) che un Prelato libero dal governo di una diocesi dedicâsse tutta la sua attività alla scelta, cura e vigilanza dei sacerdoti addetti all'assistenza degli emigrati italiani all'estero, salvi sempre i diritti degli Ordinari propri dei detti sacerdoti, e degli Ordinari del luogo dove gli emigranti si trovano; e che si dessero al medesimo facoltà sostanzialmente identiche a quelle che furono attribuite al Vescovo di Vicenza, e che furono pubblicate nell'*Acta Apostolicae Sedis* del 27 febbraio 1915 (an. VII, vol. VII, num. 4); (1)

(1) Cfr. *Mon. Eccl.* XXVII, 146. Il documento però reca la data 31 gennaio 1915.

2) che il compito di questo Prelato non venisse ristretto ai soli sacerdoti e missionari assunti dalla *Bonomelliana*, ma a tutti quelli che da altre simili società venissero chiamati a pari officio o che in ogni modo prestassero l'assistenza religiosa ad emigrati italiani;

3) che, essendo ormai prossima la costituzione del Collegio di sacerdoti, stabilito dalla s. m. di Pio X avanti l'ultima guerra, per la preparazione e migliore formazione dei sacerdoti da adibirsi all'assistenza degli emigrati italiani, il detto Prelato fosse insieme il Superiore di questo Collegio, e ne tenesse la direzione ed il governo sotto l'alta direzione della S. C. Concistoriale, onde così avesse sotto mano con facilità e piena conoscenza il personale adatto da destinare in pro degli emigrati e delle società di assistenza secondo i bisogni.

Pel delicato ed importante officio Sua Santità scelse poi il sacerdote Michele Cerrati, già Vicario del Vescovo Castrense italiano, e lo volle accrescere della dignità Vescovile nominandono Vescovo titolare di Lidda.

Roma, dalla Segreteria della S. C. Concistoriale, 23 ottobre anno 1920.

✠ C. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario*.

L. ✠ S.

Luigi Sincero, *Assessore*.

Sacra Congregazione del Concilio.

Si risolve doversi osservare dai Vescovi la prescrizione di interpellare i parroci prima di nominare i vice-parroci (*A. A. S.*, XIII, 43).

Zagabrien. — *Nominationis Vicariorum cooperatorum.* Nella plenaria del 14 novembre 1920, esaminato il dubbio proposto dall'Arcivescovo di Zagabria, se cioè si possa sostenere ancora dopo il Codice la consuetudine vigente da oltre cent'anni in quella diocesi, per cui il Vescovo nomina egli stesso i vice-parroci, *senza interpellare i parroci* che son destinati a coadiu-

vare, e ciò sia per scarsezza del clero, sia per procedere più speditamente, gli E.mi Padri hanno risposto:

Standum dispositioni Codicis, can. 476 § 3; la qual risoluzione fu approvata dal S. Padre il giorno successivo. A tenore dunque di tale risposta, non può, nel caso, il Vescovo avvalersi della consuetudine, e dovrà invece interpellare i parroci, per la nomina dei loro vice-parroci.

ANNOTAZIONE

Le ragioni di tale risoluzione sembrano piuttosto d'ordine generale, che particolare, e investono tutta la dottrina e la pratica da seguirsi riguardo alle consuetudini.

Si stabilisce, in primo luogo, che la legge del Codice, nel punto preciso che ci occupa, cioè nell'obbligo di interpellare i parroci, è legge *nuova*, e quindi non può invocarsi contro una prescrizione, nè tanto meno diritti acquisiti, essendo mancato il tempo necessario a prescrivere. (Cfr. anche *Mon. Eccl.* XXX, 296).

Infatti il sistema del Codice non corrisponde alla legge tridentina (XXI, c. 4) a tenore della quale i vice-parroci sono da assumersi liberamente dai parroci, in virtù del principio che la giurisdizione ordinaria può liberamente delegarsi; e tale diversità è espressamente enunciata nel can. 476, che usa anzi, quasi a meglio rilevarla, una forma insolita pel legislatore: « *Non ad parochos, sed* ad Episcopum, pertinet, audito parocho etc. ». Si può anché agevolmente render ragione del cambiamento di legge su questo punto, quando s'osservi che al tempo del Concilio Tridentino non erano ancora stabiliti in effetto i seminari diocesani, ma anzi i chierici s'educavano per lo più appunto presso i loro rispettivi parroci, sicchè questi, assai meglio che i Vescovi, conoscevano i neo-sacerdoti in ordine alla loro attitudine al ministero pastorale. Oggi invece, col regime dei seminari, il rapporto si è totalmente invertito, poichè i candidati al sacerdozio si formano quasi totalmente sotto gli occhi e la vigilanza del Pastore diocesano.

Per tale ragione già le leggi particolari, specialmente nei Concilii Provinciali del secolo passato, avevano pure indotto la norma inversa per cui i Vescovi nominavano i vice-parroci, e questo sistema sostanzialmente è passato nel Codice, però col correttivo, esplicitamente enunziato, che si interpellino prima i singoli parroci cui il coadiutore viene assegnato. Questo correttivo, com'è chiaro, non contraddice sostanzialmente al diritto del Vescovo, ma soltanto lo determina meglio; e di fatti non mancano statuti diocesani che già lo avessero adottato.

Di fronte a esso, il dirtto *particolare*, vigente *ante codicem* è dunque o consenziente, o è *contrario* in quanto l'esclude direttamente, ossia ricusa ogni interpellazione dei parroci. La norma da seguire in tale conflitto è indicata dal Codice fin da principio : codesta esclusione, o si fonda su legge particolare, di sinodo o concilio provinciale, e la legge, *come tale*, essendo opposita viene senz'altro a cadere; o si fonda, con o senza la legge, su la *consuetudine*, e allora subentra il can. 5. E' certo che tale consuetudine non è espressamente riprovata dal Codice, ma è certo che gli è *contraria* : quindi, allora soltanto i Vescovi la possono *tollerare*, se centenaria, quando, tutto considerato, il Vescovo ritiene non potersi prudentemente rimuovere. Questa considerazione, essendo d'ordine prudenziale, è rimessa del tutto all'arbitrio del Vescovo, e nessuno gli chiederà conto delle ragioni per cui conservi la consuetudine invece che rimuoverla ; il fatto stesso che non la rimuove dimostra che il Vescovo è convinto d'avere ragione sufficiente per non doverla, almeno per ora, rimuovere.

Ma *in mancanza di tale convinzione* nel Vescovo, subentra senz'altro l'impero della legge : quindi, allorchè, come nel caso, il Vescovo dubita *se possa detta consuetudine sostenersi*, essendo evidente che non è riprovata dalla legge, questo stesso dubbio mostra, per la contraria ragione ora accennata, che non v'è la impossibilità o difficoltà prudenziale di rimuoverla e quindi deve concludersi che va senz'altro seguita la norma della legge. Nè vale che, come nel caso, il Vescovo adduca alla S. Congregazione le ragioni su cui la consuetudine si fonda, e che sembra si oppongano alla sua remozione : « ob penuriam sacerdotum, ob expeditiorem agendi modum » : poichè la stima di queste ragioni non deve assumersi dalla S. Congregazione, ma dal Vescovo : se egli, pur conoscendole meglio che ogni altro, tuttavia prosegue a dubitare se lo autorizzino alla conservazione, tanto da sottoporre il dubbio alla S. Congregazione, pronunzia con ciò stesso il miglior giudizio su la loro *insufficienza*.

Questa sottile, ma elegante e chiara argomentazione ha, com'è facile rilevare, una applicazione estesissima, e può fondare e manifestare anzi il metodo che la S. Sede ha adottato nel giudicare delle domande dei Vescovi in ordine a consuetudini contrarie al Codice. Nel punto particolare, poi, non ci sembra inutile rilevare che, dal disposto del can. 105, 1°, manifestamente risulta l'*invalidità* (cfr. ivi : « ad *valide* agendum ») di una nomina, fatta, nel caso, *inaudito parocho*, senza – ben s'intende – alcuna necessità giuridica di *seguire* il parere che è però giuocoforza *chiedere*.

S. Congregazione di Propaganda Fide.

Circa le parrocchie nelle diocesi soggette a Propaganda [*A. A. S.* XIII, p. 17].

Decreto. — Ordinarii quarumdam regionum, quae hierarchica constitutione quidem gaudent, at Sacro huic Consilio Christiano Nomini Propagando subiiciuntur, cum aliquid inchoatum adhuc praeseferant, (1) dubia nonnulla circa statum iuridicum missionum sibi commissarum proposuerunt.

Itaque ad ea dubia removenda et tutamage ndi normam generalem praebendam, Sacra Congregatio haec statuenda censuit:

1° Cum dioeceses huic Sacro Consilio subiectae tamquam missiones haberi debeant, permitti potest ut in eisdem aliqua pars territorii indivisa maneat, idest sine designatione limitum paroecialium (2).

2° Quae vero territorii partes limitatae iam sunt vel limitari in posterum contingat ad normam can. 216, eae nomine paroeciae veniunt; at eisdem applicantur ea quoque quae de quasi-paroeciis peculiariter statuta sunt (3).

3° Facultas specialis autem Episcopis missionum fit nominandi regulares ad paroecias cum idonei ad talia beneficia sacerdotes e clero saeculari omnino deficiant (4).

4° Episcopis Indiarum Orientalium vero liceat in proximo conventu Madraspatano, collatis consiliis cum R.mo Delegato Apostolico, determinare, quaenam territorii partes propriae cuiusque dioecesis haberi debeant ut iam sufficienter divisae ad normam can. 216, adhibita in posterum, pro novis paroe-

(1) Sono le parole stesse del can. 252 § 3.

(2) Cfr. can. 216 § 2 « ubi commode fieri potest ».

(3) Questa sembra a nostro parere, una vera *correzione* del Codice, il quale conosce bensì luoghi ove possono non essere nè parrocchie nè quasi-parrocchie (cfr. c. 740) ma non conosce parrocchie che usino del diritto delle quasi-parrocchie. Anche la S. C. del Concilio, applicando rigidamente il Codice, ha ritenuto che i parroci di *diocesi*, siano senza destinazione tenuti alla Messa pro-populo giusta il can. 399: soltanto faceva sperare facile riduzione o dispensa pei parroci delle *diocesi* che usano del diritto di missione (cfr. XX XI, 73 s.). Con ciò ha preparato la via a questa importante riforma.

(4) Così si ripristina la cost. *Cum super*, 8 nov. 1751 di Benedetto XIV.

ciis erigendis, forma in instructione huius S. Congretationis de Propaganda Fide, diei 25 iulii 1920, praescripta (1)

Quae omnia SS. Dominus Noster Benedictus Div. Prov. PP. XV, in audientia diei 2 decembris infrascripto S. C. Cardinali Praefecto impertita confirmare atque rata habere dignatus est.

Datum Romae ex aedibus S Congregationis de Propaganda Fide, die 9 decembris anno 1920.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praefectus.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Approvazione dell'edizione tipica del "Memoriale Rituum" [A. A. S., XII, 448.

Decreto. — Memoriale Rituum, quod pro aliquibus praestantioribus sacris functionibus in Ecclesiis minoribus a Summo Pontifice Benedicto XIII probatum eiusque iussu editum fuit ac pluries reproductum, nunc iuxta leges liturgicas etiam recentiores diligenti studio revisum atque opportune reformatum, Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, suprema Sua auctoritate recognovit, atque hanc Memorialis Rituum editionem tamquam typicam habendam esse sancivit: simulque statuit ac declaravit, ut eidem editioni omnes ceterae in posterum conformari atque authentico testimonio comprobari debeant; servatis normis, quae pro editione librorum liturgicorum traditae sunt typographis per decretum eiusdem Sacrae Congregationis n. 4266, die 17 maii, anno 1911. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 14 januarii 1920.

† A Card. VICO, EP. PORTUEN. ET S. RUFINAE,
S. R. C. *Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Cfr. vol. XXXII, p. 277.

ANNOTAZIONE.

Dalla prima ediz. romana del 1725 del Memoriale è questa la prima ristampa ufficiale ed è largamente corretta: come tutti sanno si ha in esso una istruzione pratica, autentica, per le funzioni più solenni dell'anno ecclesiastico (Candelora, Ceneri, Palme, settimana Santa) nelle chiese parrocchiali minori, che più facilmente dispongano di chierici. Purtroppo le circostanze odierne rendono di grande attualità questa nuova edizione, sia per la penuria del clero, sia pel diminuire di idonei inservienti. Oltre a ciò una nuova edizione tipica del libro era necessaria dal punto di vista liturgico, per concordare il testo con le disposizioni più recenti della S. C. dei Riti; (cfr. per es., il *Monitum* premesso); e specialmente con le innovazioni indotte nella parte rubricale del nuovo Messale, molte delle quali dovevano riflettersi nel Memoriale, che ne è un estratto o un compendio. Infatti si rileverà di leggeri che anche nel Memoriale alcuni punti sono stati completati e precisati; nè p. es. si legge più soltanto *sacerdos dicit*, ma *dicit secreto* oppure *in priori tono* ecc. (1).

II.

Approvazione del nuovo Messale [*A. A. S.*, XII, 448.]

Decreto. — Evulgata editione typica Breviarii Romani a fel. rec. Pio Papa X, per Decretum Sacrae Rituum Congregationis die 25 martii 1914 approbata, Commissio Pontificia ab eodem Pontifice die 2 iulii 1911 instituta, quae illam editionem, ad normam Bullae *Divino afflatu* et Motu Proprio *Abhinc duos annos* et subsequentium huius Sacrae Congregationis Decretorum, concinnandam curavit, easdem normas prae oculis habens, diligenti studio manus apposuit editioni Missalis Romani instaurandae. In qua editione, ex altera typica anni 1900

(1) Purtroppo l'edizione tipica stampata finora unicamente dal Pustet in Germania, è poco accessibile in Italia. Il sac. Giovanni Landi ne ha però riprodotta tutta la sostanza in fedele versione italiana, corredandola ancora di pratiche osservazioni e suggerimenti opportuni, che agevolano assai l'effettuazione delle prescrizioni liturgiche pure con chierichetti improvvisati: chiedere « Le principali funzioni dell'anno ecclesiastico nelle chiese minori ». Libreria Bononia, 1920. (Bologna, via Altabella 6) L. 3.50.

deprompta, illud tantum innovatum est, quod ex recentibus praescriptionibus liturgicis et ex additionibus et variationibus in Breviario typico inductis, consequeretur. Insuper praesenti editioni Missalis Romani adiectae sunt, ad modum Appendicis, Missae propriae pro aliquibus locis approbatae, quae in respectivis festis particularibus, vel in eorum solemnitatibus externis, ubi ex Indulto Sanctae Sedis concessum est, commode adhiberi poterunt. Itaque has mutationes ordinate dispositas, suis locis respective adiunctas et accurate revisas, prouti in hac editione prostant, Sacra Rituum Congregatio, de mandato Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XV, probari posse censuit. Sanctitas porro Sua, referente in frascripto Cardinali eidem Sacrae Congregationi Praefecto, hanc ipsam editionem suprema Sua auctoritate probavit, eamque uti Typicam habendam esse, cui omnes editiones in posterum conformandae erunt, declaravit atque decrevit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis.

Die 25 iulii 1920..

† A. Card. VICO, EP. PORTUEN. ET S. RUFINAE,
S. R. C. *Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Segreteria di Stato di Sua Santità.

Circa l'ufficio di maestri elementari, che nelle scuole pubbliche d'Italia vogliano assumere sacerdoti e altri ecclesiastici (1).

Circolare. — *Ill.mo Rev.mo Signore*, Non di rado accade che giovani sacerdoti fanno istanza al proprio Vescovo per ottener il permesso di frequentare i Corsi Normali, affine di conseguire il diploma per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari pubbliche; e vari Rev.mi Ordinari hanno domandato alla Santa Sede come debbano regolarsi in proposito.

(1) Ne desumiamo il testo da varie Riviste diocesane, come quella di Napoli, di Vigevano ecc.

È evidente che la scuola elementare, affidata al sacerdote, presenterebbe, specialmente ai giorni nostri, grandi vantaggi. Basta riflettere che il maestro miscredente è il vero tramite per cui passano nella popolazione delle campagne le idee più perniciose, tanto per mezzo della cattiva educazione da lui impartita agli alunni, quanto mediante la deleteria influenza che esso esercita sugli adulti, i quali al maestro, come alla persona più istruita, sogliono in molti casi far ricorso.

È pure evidente che il sacerdote insegnante può esercitare nella scuola e fuori della scuola una vera opera di apostolato, sia coll'instillare buoni principî nell'animo dei fanciulli, sia acquistando su i medesimi grande ascendente, e per mezzo di essi attirando alla chiesa le loro famiglie eventualmente poco praticanti.

Oltre questi vantaggi d'ordine generale, il sacerdote stesso ne avrebbe non lieve utilità, specialmente quando potesse conciliare l'ufficio di maestro con un ministero spirituale, ad es. di vice-parroco o di cappellano. Tale vantaggio sarebbe sensibilissimo, particolarmente nei piccoli centri, perchè si fornirebbe a molti sacerdoti un'occupazione quotidiana di alta utilità sociale, colla quale, non solo eviterebbero ogni pericolo di ozio, ma si procurerebbero i mezzi di superare le attuali difficoltà economiche.

Dall'altro lato però, se si considera l'ambiente in cui il giovane sacerdote deve vivere alcuni anni per conseguire il diploma di insegnante, e la speciale condizione in cui gli attuali regolamenti scolastici mettono il maestro elementare, sottomettendolo all'autorità civile che può trasferirlo a suo piacere, sembra cosa assai pericolosa lasciare aperta indistintamente al clero la via dell'insegnamento nelle pubbliche scuole.

L'esperienza ha purtroppo dimostrato che scarso vantaggio risente la Chiesa dagli ecclesiastici che attualmente insegnano nelle scuole pubbliche, mentre invece non è poco il danno che ne deriva generalmente alla disciplina dei medesimi ed alla integrità dei loro costumi. Non pochi sacerdoti che facevano di sè bene sperare mentre erano in seminario, frequentando poi i Corsi Normali hanno perduto lo spirito ecclesiastico: altri poi, inviati dal Provveditore degli Studi in luoghi lontani dalla loro diocesi, privi della sorveglianza del proprio Ordinario e trovandosi soli in un ambiente nuovo e diverso, hanno preso le maniere

degli altri maestri secolari e si considerano in tutto come impiegati dello Stato.

Giova poi tener presente che, se si lasciasse ai giovani sacerdoti libero campo di dedicarsi all'insegnamento nelle pubbliche scuole, si correrebbe pericolo che, nelle attuali condizioni economiche, anche buoni sacerdoti, attirati dagli stipendi governativi, abbandonerebbero gli uffici ecclesiastici che ora occupano.

Da tutto ciò segue che, se da una parte non sarebbe prudente un diniego generale del permesso di frequentare le Scuole Normali, dall'altra, i Rev.mi Ordinari, tenendo sempre presenti i bisogni spirituali della propria diocesi, non devono accordarlo se non i casi particolari ed ai sacerdoti che, per le qualità di cui sono forniti, fanno presumere che conserveranno intatta la loro vocazione sacerdotale, ed eserciteranno l'ufficio di maestro alla dipendenza assoluta del proprio Ordinario e non per i proprii comodi, ma come una missione morale e religiosa. Anche in questi casi, però, sono necessarie le seguenti cautele, appunto per impedire qualunque detrimento dello spirito ecclesiastico nei medesimi:

1. I Rev.mi Ordinari, come regola generale, non concederanno questo permesso, se non a chierici che abbiamo già terminato i loro studi nel Seminario ed abbiamo ricevuto l'Ordine del presbiterato.

2. Proibiranno in modo assoluto la frequenza di scuole miste, di quelle cioè alle quali convengono studentesse, ed anzi indicheranno particolarmente la città dove i sacerdote deve recarsi per seguire i Corsi Normali, preferendo quelle di provincia ove è più agevole il controllo disciplinare e minori sono i pericoli.

3. Se il sacerdote in parola è obbligato a frequentare i Corsi Normali fuori del luogo ove abitualmente risiede, deve prendere alloggio in un Istituto ecclesiastico, o presso un buon sacerdote.

4. Se, per frequentare tali Corsi il sacerdote deve recarsi in altra diocesi, il suo Ordinario raccomanderà al Vescovo del luogo di prenderlo sotto la sua direzione e vigilanza, e si terrà esattamente informato sul di lui contegno.

5. Ottenuto il diploma, dovrà il sacerdote ricordarsi che rimane come prima vincolato al servizio della diocesi e soggetto al proprio Vescovo; quindi non potrà assumere l'ufficio

di maestro nelle pubbliche scuole senza il di lui consenso che di natura sua è revocabile. Sarà poi cura del Vescovo medesimo di ritenere, per quanto può, detto sacerdote in diocesi, aiutandolo a conseguire ivi un posto d'insegnante. Se poi ciò non fosse possibile, potrà il Vescovo concedergli il permesso di recarsi altrove, ma s'intende che anche questo permesso è revocabile, per cui se, in seguito a mutate circostanze, il Vescovo giudicherà opportuno che il sacerdote assuma qualche ufficio ecclesiastico in diocesi, potrà sempre imporglielo, senza che esso possa rifiutarsi anche allegando ragioni economiche o di carriera.

6. Le norme summenzionate hanno effetto retroattivo, valgono cioè anche per gli ecclesiastici che attualmente frequentano i Corsi Normali o già esercitano il magistero.

7. Il Vescovo, prima di accordare il permesso di frequentare i Corsi Normali o di esercitare l'insegnamento nelle scuole pubbliche, farà firmare al sacerdote che lo richiede le condizioni suindicate, avvertendo che ne potrà esigere l'osservanza anche colla comminazione di pene canoniche.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità nel comunicarle, per venerato ordine del Santo Padre, quanto precede, profitta ben volentieri dell'occasione per confermarsi con distinta stima

Di V. S. Rev.ma

Dal Vaticano, 18 novembre 1920

aff.mo per servirla
P. Card. GASPARRI.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi vol. XXXII, pag. 15)

I titoli IV e V (c. 1646-1705), come abbiamo già detto, possono agevolmente riunirsi in una medesima considerazione, quella del DIRITTO GIUDIZIARIO SUBIETTIVO, e cioè tanto dello *estrinseco*, attinente ai soggetti tra i quali si svolge la legittima discussione della vertenza (attore e reo, e loro ausiliari), quanto dell'*intrinseco*, vale a dire delle forme comuni che assumono nello

dette persone i termini delle vertenza stessa (azione e eccezione), di cui disciplina i principi e l'uso.

Entrambi questi termini, e proprio in questo duplice loro aspetto, ci appariscono già fin dal primo canone del titolo, che, mentre permette a chiunque non sia canonicamente impedito, di *agire* nel giudizio, fa *obbligo* al convenuto di rispondere, sia cedendo sia eccipiendo. Quest'obbligo, o dovere di contestazione, è venuto, come è noto, a mancare completamente nel sistema processuale civile odierno, mentre gli antichi giudizi ne facevano la base classica della procedura. Poichè anche la più ovvia considerazione riconosce appunto in questo dovere di contestazione il logico punto di partenza del procedimento, è da lodare il legislatore di essersi qui attenuto all'antico.

Sì l'attore che il convenuto, per quanto abbiano costituito un procuratore o avvocato, sono sempre tenuti a presentarsi *personalmente* in giudizio, non solo a termine di legge (come in alcuni giudizi *super statu personarum*), ma anche qualora il giudice lo ritenga opportuno (1647). Infatti non v'ha necessità legale di costituzione di un procuratore; soltanto, nei casi in cui la legge obbliga il giudice di intervenire d'officio (quando cioè è in causa l'interesse pubblico, o di minori: cfr. c. 1648, 1655 con 1618), obbliga anche a tale costituzione se il giudice l'imponga. Così il legislatore ha tenuto prudentemente la via media fra le opposte opinioni che affermano da una parte l'indispensabilità di tali ausiliarî, e dall'altra ne giudicano l'intervento sempre superfluo e intralciante.

Le norme che regolano la capacità di stare in giudizio per se o *per alium*, sono ovvie, e del tutto conformi all'antico diritto: riguardano i minori (c. 1648) e le persone morali a esse assimilate (c. 1649, 1655), i soggetti sotto curatela (1650) e i religiosi (1652) come gli scomunicati (1654). Per non entrare in troppo minuti particolari su una materia già notissima, basterà accennare il criterio generale seguito, di far coincidere la rappresentanza in giudizio con la rappresentanza giuridica in genere, contemperandolo però con le norme prudenziali dirette a evitare un conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato (cfr. 1648 § 2), specialmente con larga applicazione, ristretta per lo più alla sola *liceità* (e conseguente sanzione di rifazione dei danni [1653, § 4] onde evitare facili e frequenti

impugnazioni di nullità) della richiesta del *consenso* del rappresentato, quando siano più intimamente toccati i suoi interessi (1653). Quanto alle innovazioni in materia (piuttosto integrative, che correttive del diritto precedente) basterà segnalare il can. 1650 riguardo al curatore *civile* dell'interdetto, che non è *ipso facto* da ammettersi nelle cause ecclesiastiche; il can. 1653 § 5 che attribuisce all'Ordinario una rappresentanza *devolutiva* riguardo a tutte le persone morali a lui soggette; quanto all'altro notevolissimo del c. 1654, che limita il diritto dello scomunicato soltanto dopo la sentenza di scomunica, senza più far questione di vitando, o no, si riannoda a tutto un cambiamento del Codice in materia di scomunica che segnaleremo a suo tempo.

Nel permettere, e talora imporre, l'intervento degli avvocati e procuratori, la legge ha evidentemente lo scopo di giovare sia ai litiganti, sia al tribunale, affinchè nè i diritti si ledano, nè le cause intorpidiscano per la negligenza o imperizia delle parti. I medesimi fini sono da tenersi presenti nello studio dei canoni relativi a tale intervento. Il procuratore rappresenta nella posizione degli atti processuali la persona della parte assente, l'avvocato coadiuva e dirige la parte o il suo procuratore per la discussione sì in merito che di rito: è chiaro di qui che mentre il procuratore (almeno *attuale*) non può essere che uno, non vi è questa restrizione per gli avvocati: d'altra parte il Codice non vieta (sistema italiano, contrario al sistema spagnuolo, art. 864) di cumulare in una sola persona (com'è anzi di regola nella S. R. Rota) le due qualità di procuratore e avvocato: se invero anche la parte può agire per se stessa, che cosa può vietare che chi la rappresenta si aiuti da sè, giusta la sua perizia e abilità? Tanto più che è in potere del giudice sia respingere un avvocato o procuratore inetto (c. 1663), sia, in alcuni casi, di aggiungerne un altro d'ufficio a quello scelto di fiducia (c. 1655 § 2).

È stato già osservato che il Codice richiede anche maggiore perizia nel patrocinatore delle parti che non nel giudice stesso; infatti mentre per quello richiede che sia « doctor vel alioqui vere peritus *saltem* in iure canonico » (1657), pei giudici (c. 1574) si contenta di volerli « in iure canonico periti »: ciò non sembrerà strano a chi rifletta che infine, dovendo il giudice trarre sol-

tanto la conclusione *iuxta acta et probata* (cfr. c. 1869), l'incarico veramente più delicato incombe al patrocinatore, che deve fornire tutti gli elementi di fatto e di diritto donde quella si raccolga.

Riguardo alla costituzione del procuratore, il Codice non richiede speciale formalità, eccetto la scrittura del mandato che può farsi anche in calce della citazione; com'è noto il diritto civile non ammette ciò, se non per le cause dinanzi al Conciliatore; ma viceversa la costituzione fatta verbalmente all'udienza dalla parte, che può bastare secondo la procedura civile, non sembra ammessa dal Codice (c. 1659-1664). La revoca della procura o commissione può farsi dalla parte in ogni tempo; soltanto, se avvenga dopo la contestazione della lite, deve notificarsi oltre che al giudice anche alla controparte. Viceversa il procuratore ha facoltà di appellare dalla sentenza senza che occorra altra procura espressa pel secondo grado di giurisdizione (1664). Le sanzioni per l'onesto esercizio del mandato, c. 1665 s., non hanno bisogno di commento.

Azione ed *eccezione* sono nel diritto canonico termini correlativi, e si intendono nel senso largo dato dai glossatori all'*exceptio* del diritto romano, come qualsiasi legittimo mezzo, diremo così, offensivo e difensivo, per la tutela del proprio diritto: « ponitur nomen exceptionis pro qualibet defensione contra « intentionem » (gloss. ad fr. 9 *de except.*, XLIV, 2); tale concetto è sancito nel can. 1667, e governa l'interessantissima regola nuova, stabilita nel c. 1669, circa il cumulo subiettivo delle domande. In generale, cioè, tale cumulo è permesso, nè si richiede che le azioni diverse esperite concernano il medesimo titolo od oggetto: basta solo che si rispetti sempre la competenza del giudice adito. Vi è solo questo divario, che quanto alle eccezioni (allegazioni di ragioni a difesa dell'intento dall'attore) possono proporsi *anche se contrarie tra loro*, poichè, giusta la celebre reg. 63 in VI: « reus exceptionem obiiciens non videtur de intentione adversarii confiteri », e perciò non è tenuto a non affacciare poi una interpretazione diversa e anche opposta; al contrario due azioni o domande *contrarie* fra loro si eliderebbero evidentemente a vicenda.

Con tali principî si spiega pure la larghezza data dal diritto canonico alla riconvenzionale (can. 1670; cfr. 1690-1692), che è in sostanza una *eccezione* maggiormente sviluppata, se-

condo l'assioma « reus excipiendo fit actor »: essa offre inoltre il vantaggio di terminare dinanzi al medesimo giudice due vertenze relative, se non alla stessa causa e al medesimo obbietto, ai medesimi soggetti, cumulando due domande, che si elidono o si diminuiscono a vicenda, circa una *res* più o meno omogenea: perciò vediamo che il Codice ammette ampiamente questa *mutua petitio* eccettuando solo le azioni di spoglio e le criminali, oltre le procedure estra-giudiziali, come l'arbitrato: tali esclusioni sono infatti nella natura stessa delle cose, come è pur logico che « actor (reconventus) reconventione adversus reum uti nequit » (Cfr. Devoti, *Inst. can.* III, c. XII § 11).

Di questi principî generali il Codice fa una minuta applicazione a varie specie particolari di azioni e eccezioni, le quali possono agevolmente rientrare nella fondamentale distinzione data nel c. 1662 di rimedî *petitorii* e *possessorii*, il cui concetto è ovvio e trito in giurisprudenza, come pure la mutua loro relazione che dà fondamento alla facoltà di *regresso*, di cui al can. 1671. Così appartengono alla categoria delle azioni petitorie, in quanto vengono a tutela del diritto della proprietà contro il formarsi del diritto di possessione, le azioni enunziate nei cap. I-IV, circa il *sequestro* e l'*inibizione* (ch'è anche essa una forma di sequestro; quasi sequestro di diritto altrui), della quale ultima sono specie la *denunzia di nuova opera* altrui, e la azione pel *danno temuto* da parte d'altri (can. 1676-1678). Sono pure azioni petitorie quelle dirette a ottenere la dichiarazione di *nullità* di atti, al qual proposito importantissima ci sembra la precisa formulazione del c. 1680; « nullità si ha soltanto quando mancano gli elementi sostanziali necessari a costituire l'atto o mancano le formalità imposte dalla legge sotto condizione di nullità »: definizione gravissima di radicali conseguenze, com'è chiaro, anche in materia di procedura. Connesse con queste abbiamo le azioni dirette a ottenere la cassazione o *rescissione* di un atto (per lo più *ex metu, vel dolo*), o il beneficio straordinario della revocazione o *restituzione* in pristino (*in integrum*) contro un atto o negozio valido, ma gravemente e ingiustamente lesivo (c. 1684-1689): studieremo meglio questi punti quando ci si ripresenteranno nella loro applicazione immediata circa la nullità, rescindibilità e revocabilità delle sentenze (cfr. 1892-1907).

I *rimedii possessorii* riproducono ancora nel diritto canonico, temperata dall'equità, la classica dottrina e formulazione degli *interdetti adipiscendae, retinendae, recuperandae possessionis* il quale ultimo ebbe appunto nella legislazione ecclesiastica l'ampio e noto sviluppo della *azione di spoglio*, segnatamente nelle cause beneficiali (c. 1699). Troppo in lungo ci trarrebbe il fermarci su questi interessantissimi e seducenti argomenti, che hanno del resto il loro fondamento, più che nel sistema della procedura, in quello dei diritti reali, e si riconnettono alla discussa teorica del possesso. Non ne dedurremmo infine altra conclusione se non quella, che i canoni i quali vi si riferiscono riflettono in maniera scultoria, in belle e precise formole, la dottrina romanistica meglio accettata.

Ci affrettiamo invece, per l'importanza pratica della cosa, a recensire brevemente il nuovo diritto circa l'estinzione delle azioni (le eccezioni sono per sè perpetue, com'è noto: cfr. anche c. 1667). Per la prescrizione delle azioni contenziose sì reali che personali, vale lo stesso che per i diritti, cioè quello che stabilisce in proposito la legge civile, in quanto non sia corretta dai canoni 1509-1512; nessuna prescrizione si dà contro le azioni relative allo stato delle persone. Il tempo utile comincia a decorrere dal momento in cui poteva, per legge, esercitarsi la azione (c. 1705): «actioni nondum natae non praescribitur».

Riguardo ai giudizi criminali, oltre che per la morte del reo e condonazione o amnistia, l'azione cessa per prescrizione biennale, eccettuati i delitti qualificati contra VI et VII pei quali il termine è di cinque, e quelli di simonia e omicidio pei quali è di dieci anni; per quelli riservati alla S. C. del S. Officio, i termini sono determinati solo dalla di lei prassi speciale. Il termine più breve l'hanno le azioni per ingiuria, prescrivendosi entro lo anno (c. 1103). S'intende per sè che all'azione criminale può sopravvivere l'azione civile di risarcimento dei danni (1704). Il tempo utile decorre *a die patrati delicti*, e se questo ha tratto successivo, dall'ultimo suo momento o atto (1705).

È chiarissimo che anche tale prescrizione è il fondamento di una *eccezione* precipua, *de lite finita*, dal che appare sempre più evidente la logica e armonica connessione di queste parti nella dottrina come nella prassi. Più interessante è però il notare il grande spirito di mitigazione che, specialmente nelle azioni cri-

minali, ha guidato la Chiesa alla formulazione di queste precise e giuste norme, particolarmente se le si vogliano confrontare non solo con quelle del diritto romano, ma anche con le altre, del resto scarsissime e incerte, del diritto comune, o anteriore al Codice. Anche questa mitigazione preannunzia nel miglior modo la salutare riforma del diritto penale ecclesiastico, quale vedremo a suo tempo.

Intanto, proseguendo il nostro assunto, passiamo al terzo elemento del diritto processuale, ossia alla procedura giuriziaria propriamente detta, quale si riflette nella lucida tela di processo canonico, che ci presentano i seguenti undici titoli di questa prima parte.

(*Continua*).

Annotazioni ad alcune Risposte della Commissione pel Codice [1].

Circa l'assenza dal coro (p. 358, III). — Il can. 421 attribuisce i frutti della prebenda, *ma non le distribuzioni* ai Canonici « qui de licentia Ordinarii loci publice docent in scholis ab Ecclesia recognitis sacram theologiam aut ius canonicum ». Atteso che costoro non lucrano le *distribuzioni*, non era affatto dubbio che essi *non* andavano compresi nella norma così bene riferita dal De Herdt: « Iuxta « sanctionem iuris Canonici et laudabilem S. C. C. stylum nullus a « choro absens ratione muneris sibi commissi, QUOTIDIANAS DISTRIBU- « TIONES lucratur, ubi, pro dicto munere aliquod percipit stipendium » (***Prax. Cap.*** c. 30, § 3, n. 3). Trattandosi insomma di far proprí i frutti di prebenda, e non di lucrare distribuzioni, è del tutto indifferente se il Canonico professore ha o no uno stipendio per le lezioni, come è indifferente, p. es., per i casi del Vicario Capitolare e Generale, per l'Officiale e Cancelliere di Curia, pure essi compresi nel canone 421, mentre il Codice stesso non suppone certo che tali uffici siano gratuiti (cfr. p. es. c. 441).

A proposito del medesimo canone si è inoltre domandato se quelle parole « sacram theologiam aut ius canonicum » debbano interpretarsi strettamente o largamente. Se si trattasse di un *privi-*

(1) Vedi vol. XXXI, p. 357 ss. Su quelle relative al can. 522 e al 1432, ci tratterremo più a lungo separatamente.

legio sancito a favore dei detti professori, con pregiudizio dei terzi, cioè di coloro che dovrebbero addossarsi il servizio loro spettante, niun dubbio che si dovrebbe stare alla interpretazione restrittiva; ma in realtà il can. 421 non ha altro scopo che enumerare le *cause scusanti* dalla presenza in coro: e a questo proposito sembra chiaro che non faccia altro se non codificare il diritto precedente. È insomma il caso d'applicare il can. 6 n. 2: « ex veteris iuris auctoritate canon est aestimandus »: ora secondo la dottrina comune prima del Codice « Canonici docentes in scholis publicis — non autem in privatis — « sacram scripturam, theologiam, ius canonicum, philosophiam atque « grammaticam, licet non lucrentur distributiones, fructus tamen praebendae acquirunt » (De Herdt, op. cit., c. XXVIII, n. 4). Nè è davvero da pensare che il Codice abbia voluto *limitare o restringere* qui la causa scusante. Giustamente quindi fu risposto che per le parole in questione si sono volute semplicemente indicare le *facoltà* teologiche e giuridiche, ossia tutte e singole le discipline che esse comprendono.

Dei secolarizzati (p. 360, IV). — Il can. 642 non fa che codificare, con alcune *mitigazioni* e *eliminazioni* (p. es. omettendo la proibizione di dimorare abitualmente nei luoghi ov'è il convento), il decreto della S. C. dei Religiosi, *Cum minoris*, del 15 giugno 1909, il quale colpiva tutti i secolarizzati esistenti allora, e si è poi applicato a tutti i secolarizzati in seguito. Era quindi indubbio che le proibizioni mantenute nel can. 642 colpissero anche tutti i già secolarizzati al momento della promulgazione del Codice; come il medesimo canone *ipso facto* li assolveva dalle proibizioni non mantenute da esso. Nè giovava affatto l'accenno al can. 10, che la legge, compreso il Codice, non ha effetto retroattivo: basta confrontare la lucidissima dottrina esposta dalla S. C. del Concilio, in *Utinen et aliarum* 17 maio 1919. (*M. E.*, XXX, 297 s.) per concludere che l'essere stato secolarizzato *prima* del Codice non era un fatto determinante senz'altro uno speciale diritto nel secolarizzato, ma viceversa che tutto il diritto del secolarizzato, il suo *status*, specialmente per le determinazioni da prendere in futuro, dipende dalle norme di legge, e varia con esse.

Circa il confessionale (p. 361). — La prescrizione della grata ben fissa e a fori fitti (c. 909 § 2) riguarda il *confessionale* « inter poenitentem et confessarium », cioè che *può* servire tanto per confessare gli uomini che le donne. La differenza sta in ciò, che mentre le confessioni delle donne (exceptis excipiendis) a norma del c. 910 § 1 non possono riceversi che nel detto confessionale — et quidem collocato « in loco patenti et conspicuo, et generatim in ecclesia, vel in oratorio pubblico [aut semipubblico mulieribus destinato] » (c. 909 § 1)

— quelle degli uomini possono tanto riceversi al detto confessionale, quanto altrove, « etiam in aedibus privatis ». Dunque nel can. 909 § 2, benchè forse a prima vista possa sembrare il contrario, non deve sottintendersi ripetuto l'inciso « ad audiendas mulierum confessiones » che è nel § 1 del medesimo canone, e che ha evidentemente dato origine al facile dubbio.

Circa l'astinenza. (ibid.) — Codesti dubbi testimoniano certo una sottigliezza non comune in chi li ha proposti. Il primo è dovuto al fatto che il Codice adopra la parola « nec pervigilia *anticipantur* »: ora, si è sussunto, quando la festa cade in lunedì, non s'avvera, nè mai s'è avverato che la vigilia cada in domenica, ma resta di pieno diritto affissa al sabato: basta confrontare qualsiasi calendario anteriore al Codice. Quindi non v'è bisogno di *anticipare* al sabato quello che di pieno diritto è già *affisso* al sabato! Del resto, anche dopo il Codice si continua a celebrare liturgicamente nel sabato la vigilie delle feste che cadono il lunedì; perchè dunque non congiungervi il digiuno come parte integrante e notevole del rito vigiliare?

Il ragionamento — non c'è che dire — è bello e sottile; ma... prova troppo: prova cioè che nel can. 1252 § 4 non doveva esservi alcuna menzione della *domenica*. Poichè, se si guardano bene i § 1-2 di detto canone, non si troverà alcun giorno ivi enunziato che possa cadere in domenica, se non, proprio, le vigilie delle feste che cadono in lunedì: tolte infatti quelle vigilie, non restano che i venerdì di tutto l'anno, il mercoledì delle ceneri, i venerdì e sabati di quaresima, le tre ferie dei Q. T., che nessuno potrà pensare possano cadere in domenica! Dunque, se nel c. 1252 § 4 leggonsi le parole « diebus dominicis... » è evidente che il canone si riferisce alle vigilie (alle naturali, non alle liturgiche) di feste che cadono in lunedì.

Il dubbio che segue non può essere stato occasionato che da un mero errore tipografico, cioè dall'omissione della virgola dopo la parola « Quadragesimale »; ma codesta virgola è più che supplita dal contesto, tanto più essendo noto a tutti che tutto l'inciso « excepto festo tempore Quadragesimae » mancava nella prima edizione ufficiale del 1917 e fu solo supplito con un successivo decreto della Segreteria di Stato per cui si ordinarono alcune correzioni all'edizione ufficiale. È da supporre che le future edizioni porteranno anche questa fortunosa virgola!

Dopo ciò non è il caso di occuparci della risposta ad III e ad IV.

Circa l'ammonizione nei procedimenti amministrativi. (p. 362) — Il canone 2143 stabilisce che quando in tali procedimenti è prescritto doversi fare la monizione previa, si deve, o chiamare il parroco a riceverla, oppure inviargliela « per epistolam, ad normam can. 1719 », e

quindi « da trasmettere o per usciere, o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o per altro mezzo ugualmente sicuro ». Ma può darsi che il parroco citato non si presenti, e abbandoni la residenza per modo tale che nè l'usciere, nè la posta possano recapitargli neppure per *alium* la lettera monitoria, che quindi viene riportata al giudice. In tale caso, *quando si tratta di processi giudiziari ordinari*, il can. seguente, 1720, prescrive la citazione edittale, che però importa la *massima pubblicità* mediante l'affissione *ad fores* della scheda, e l'inserzione nei giornali. Ora ognun vede che questa pubblicità è troppo aliena dai *procedimenti amministrativi* di cui si tratta, che anzi debbono condursi sommariamente (c. 2145) e senza strepito. Perciò il medesimo can. 2143, § 3, aveva già provveduto: « *qui impedit* quominus monitio ad se perveniat, habeatur pro monito ». E tale è certamente il caso di chi, o non vuole accettare la lettera a lui diretta nè firmare la ricevuta, o s'eclissa dal suo domicilio legale e necessario, senza lasciare chi riceva la detta lettera.

QUESTIONI.

Circa l'esame dei parroci. – II. (Cfr. pag. 27).

I tre precedenti punti del dubbio riguardavano i già parroci e quindi, più che la propria interpretazione del can. 459, § 3 avevano per oggetto l'applicazione o meno della norma dell'esame a casi particolari; i successivi tre punti riguardano invece l'esame da subirsi dai chierici non ancora parroci, e perciò giovano alla interpretazione diretta del suddetto canone, ossia a meglio rilevare quello che, nelle parole della legge, si intende per esame ad « paroeciam assequedam ». Si domanda, infatti, se possa tener luogo di tale esame, nel quinto punto, quello che si tiene per l'ordinazione sacerdotale a norma del can. 996 § 2 e 3, e, nel sesto punto, quello che nel primo biennio almeno dall'ordinazione deve darsi da ogni sacerdote, anche se già parroco o canonico, a norma del can. 130: sempre, s'intende, che s'adempia la condizione della qualità richiesta negli esaminatori dal c. 459.

Per meglio intendere la portata di questi dubbi, giova tener presente quello che avviene in alcune regioni, p. es. nella Francia, specialmente in seguito alla penuria del clero per cui assai più sono le cure (parrocchie o vicarie) da provvedere, che non i soggetti disponibili. Il vescovo, appena i chierici hanno ricevuto l'ordinazione

sacerdotale è quindi costretto a inviare senz'altro i neo-sacerdoti non solo a coadiuvare i parroci, ma spesso anche al governo di parrocchie sprovviste. Questi giovani sacerdoti appena poco tempo innanzi hanno subito un severo esame *super doctrina* per l'ordinazione; è sempre necessario che lo ripetano, prima di essere inviati alla parrocchia? Non può quell'esame già subìto, tener luogo di questo da subire? Che cosa infatti richiede il can. 459 § 3 n. 3 ? Che si abbia l'esame *super doctrina*: e che si faccia «coram Ordinario et examinatoribus synodalibus ». Ora la parola *super doctrina* nel caso non può riferirsi ad altro che alla « doctrina theologica et pastoralis », ossia a tutto quello che è necessario alla cura delle anime. D'altra parte l'esame d'ordinazione, a norma del c. 996 § 2 e 3 riguarda appunto la dottrina teologica, e vien data ampia facoltà ai vescovi di stabilirne il *metodo* e la *materia*. Niente dunque vieta da parte della materia che vi si introducano tutte quelle discipline che dovrebbero essere argomento dell'esame per la cura parrocchiale; niente vieta, per parte del metodo, di stabilire che sia tenuto, tale esame, dinanzi al Vescovo e agli esaminatori sinodali, come vuole il can. 459. Quest'ultima supposizione è già introdotta nella formola stessa del dubbio: non restava quindi che l'altra, la quale viene perciò opportunamente inserita nella risposta « Affirmative, dummodo examen versetur etiam circa ea de quibus interrogandus est clericus ad paroeciam promovendus. »

Abbiamo sentito dire, da alcuni, che questa risposta equivale, in pratica, a un *Negative*, perchè 1° essendo l'esame d'ordinazione, come tale, destinato ai candidati pel sacerdozio, e non pel regime parrocchiale, non sarebbe possibile nè giusto inserire nel programma obbligatorio d'esame tutta la materia pastorale, oratoria, sociologica, etc., che si richiede per l'esame parrocchiale; tanto più: 2° che l'esame parrocchiale dovrebbe anche avere in vista i *particolari* bisogni della parrocchia vacante. Ci sia però lecito rispondere che, anche riconosciuta la diversità tra candidati al semplice sacerdozio e al regime parrocchiale, per cui non può obbligarsi, p. es., a un esame *per conciunculam* chi non ha alcuna vocazione per la predicazione sacra, niente vieta però di istituire due diverse categorie d'esame *ante ordinationem*, una per chi *non* è candidato al ministero parrocchiale, l'altra per chi lo è: la prima potrà farsi come attualmente; la seconda, dovendo farsi *coram Episcopo et examinatoribus synodalibus*, potrà invece arricchirsi degli elementi necessari al regime pastorale. E in genere, quando è giunto nel seminario il momento degli esami d'ordinazione, la capacità del promovendo è sufficientemente nota ai Superiori perchè possano pur giudicare della ra-

gionevolezza con cui l'alunno opta per l'una o per l'altra forma di sacerdozio. Quanto poi all'altra difficoltà, crediamo che non vada tanto esagerata la diversità fra loro delle parrocchie minori, alle quali si destinano i neo-sacerdoti. Oggimai, con la facoltà di comunicazioni sì accresciuta, in una stessa diocesi, la diversità tra i bisogni di varie parrocchie è grandemente livellata: a segno che anche ove vige il regime speciale dei concorsi, si va sempre più diffondendo il sistema dei *concorsi generali*, per cui si dichiara l'idoneità generica al ministero parrocchiale, o almeno ad alcuni gradi di esso, in guisa che anche i *concorsi* vanno ormai assimilandosi largamente agli *esami*: ed è forse questa la ragione precipua per cui si prospetta nel § 4 dello stesso canone la futura sparizione del sistema dei concorsi speciali; come sembra esser questa la via più adatta a preparare tale riforma.

Abbiamo sopra accennato alla circostanza speciale che può aver determinato *l'affirmative* della risposta: essere cioè incongrua la ripetizione dell'esame alla distanza di *poco tempo*, — qualche mese, fors'anche qualche giorno, — quanta ne intercede, nel caso sopra indicato, tra l'ordinazione e la provvista alla parrocchia. Ma va rilevato che tale circostanza non appare punto nè dal dubbio, nè dalla risposta: perciò deve concludersi che essa non è determinante, nè quindi limita la portata della risposta stessa. Cioè può questa applicarsi anche al caso in cui la provvista della parrocchia avvenga *molto* tempo dopo l'esame d'ordinazione.

E giustamente: si comprende infatti che il sacerdote il quale ha superato felicemente un esame d'ordinazione che abbraccia anche tutto il fabbisogno pastorale, e che poi, invece di essere destinato subito al governo della parrocchia, ha fatto un *lungo* tirocinio pratico come vice parroco, può bene, anche, anzi specialmente, dopo vari anni, trovarsi in condizione migliore quanto all'idoneità al regime parrocchiale, di chi senz'altro passa dall'ordinazione alla parrocchia.

Il fondamento giuridico, poi, di queste risposte, si ha sempre nella clausola aggiunta al n. 3 del § 3 di questo canone, cioè nella facoltà di dispensa data all'Ordinario, allorchè questi insieme con gli esaminatori, è moralmente certo e persuaso della dottrina dell'esaminando, in ossequio al principio « *Eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet* ». Tale persuasione può benissimo fondarsi su l'esame antecedentemente superato, sia dopo l'ordinazione (nel caso del parroco da trasferire), sia prima (nel caso del candidato alla cura), specialmente quando vi sia aggiunta la conferma sperimentale del buon risultato ottenuto nel tirocinio pratico, come nell'esercizio effettivo, della cura stessa.

D'altra parte deve riflettersi all'ampia facoltà che il Codice concede al vescovo di richiamare ad esame i parroci, confessori, predicatori, etc., *toties quoties* la presunzione della loro idoneità debba cedere al contrario stato di fatto (cfr. c. 877 § 2, 1340 § 2): poichè l'esame non fa infine che creare codesta presunzione, e in maniera sempre meno efficace della riprova sperimentale, è ben logico che non si sia ormai più rigorosi del necessario nell'esigerlo.

La risposta al sesto punto, se cioè potesse tener luogo dell'esame per i parroci l'esame che ogni neo-sacerdote deve dare per almeno tre anni di seguito dopo l'ordinazione, a norma del can. 130, ha invece ricevuto una risposta incondizionatamente negativa; evidentemente per le contrarie ragioni a quelle che han giustificato la risposta affermativa al punto precedente. Anzitutto cioè appar manifesta la quasi impossibilità morale di includere in questi esami annuali « ea omnia circa quae est interrogandus clericus ad paroeciam promovendus »: impossibilità che risulta non solo da parte della materia, ma anche da parte del diritto dell'esaminando, non potendosi obbligare tutti, come s'è visto, ad acquistare la dottrina e perizia necessaria al governo pastorale, e molto meno a subire su ciò l'esame. Nè sembra davvero opportuno, come abbiamo suggerito per l'ordinazione, istituire due categorie di esami annuali e di esaminandi; ciò qui tornerebbe, a prescindere da altre considerazioni, a un moltiplicare gli enti senza alcuna necessità, a un complicare, invece che semplificare, gli esami parrocchiali. Del resto questi esami, a norma del can. 130, non hanno, a differenza di quelli dell'ordinazione, tanta latitudine da potervi inquadrare l'esame parrocchiale: trattasi infatti di esami « in diversis sacrarum scientiarum disciplinis *antea opportune determinatis* », vale a dire di materie *speciali* da determinarsi dal Vescovo in antecedenza a ogni dato periodo; le quali materie, analogamente a quelle del can. 131 immediatamente seguente, possono anche essere materie di perfezionamento dottrinale, d'ordine ben superiore a quello che si svolge negli esami d'ordinazione o di abilitazione parrocchiale; tanto è vero che gli stessi *parroci* sono obbligati a subirli, come è esplicitamente detto nel can. 130 « sacerdotes omnes, etsi *beneficium paroeciale sint assecuti* ». Infine, che la funzione di tali esami non sia quella di *supplire* gli esami parrocchiali, era già stabilito dal Codice, come opportunamente richiama la risposta della Commissione, in quanto nel Codice era già detto non solo al can. 130 § 2, ma nello stesso can. 459 § 3, che del successo ottenuto in tali esami il vescovo deve tener conto nel conferire le parrocchie, come gli altri uffici: era dunque attribuita chiaramente a tali esami una funzione *sussidiaria*, integrativa e

per ciò stesso era esclusa la funzione suppletiva o d'equipollenza all'esame parrocchiale. Si potrebbe da ultimo accennare che, dopo la risposta affermativa al punto precedente, la questione circa gli esami annuali diveniva affatto superflua, perdendo gni scopo pratico: se cioè gli esami d'ordinazione sono, in concreto, anche esami parrocchiali, non v'è più bisogno di erigere a esami parrocchiali gli esami annuali.

Concludendo, vediamo già abbastanza bene quello che accennavamo in principio, potersi cioè dire che all'esame dei parroci, l'Ordinario può sempre premettere la questione pregiudiziale, se non sia il caso di dispensare: non solo, infatti, se si tratta di secondo o ulteriore esame parrocchiale, ma anche quando si tratta del primo, l'eventualità della dispensa ha tutta la desiderabile ampiezza. E quando essa non bastasse a comprendere ogni caso in cui il Vescovo abbia la morale certezza dell'idoneità del candidato, rimane aperta la via alla dispensa per rescritto pontificio, come accenna la risposta al punto quarto.

Di qui possono dedursi, o meglio confermarsi, due caratteristiche della nuova legislazione ecclesiastica: l'una di deferire quanto più si possa al giudizio, ***onerata coscientia***, del Vescovo, come quello che più specialmente è stabilito dallo Spirito Santo a regger la Chiesa di Dio. L'altra, quella di porre sollecitudine non solo a un buon ingresso in un officio, ma ancora, e ancor più, al buono e perseverante esercizio in esso: il rigore negli esami d'ammissione alla cura si è a sufficienza temperato, a misura che è cresciuta la facoltà degli esami di controllo del suo esercizio, e la facilità della remozione: sembra quasi tradursi qui sapientemente in pratica il « Non quis incoeperit... ».

Non occorre poi rilevare che in tutto ciò si dà una *facoltà* all'Ordinario, di dispensare, non già un vero *diritto* all'esaminando all'esenzione; nè v'è bisogno di confermare, dopo il già detto nel precedente articolo, che quanto viene qui stabilito per l'esame, non vale senza altro pel concorso: la differenza tra i due casi apparisce ora anche più grande e evidente. A farla diminuire e a eliminarla poi non v'è miglior via che domandare le opportune facoltà per sostituire al regime dei concorsi *speciali* quello dei concorsi *generali*, i quali, come è ovvio, somigliano assai più davvicino agli esami. Ma parlare ora di tale argomento esula dal proposito prefissoci di commentare la risposta della Commissione: non è escluso però che possiamo ritornarvi sopra.

QUESITI MINORI.

1. Data l'attuale svalutazione della moneta, che criterio bisogna seguire circa le dispense matrimoniali, e cioè fino a che somma si può arrivare per classificare come poveri, quasi-poveri, agiati, o ricchi, coloro che chiedono la dispensa?

R. La discussione dottrinale di questo punto ci trarrebbe molto per le lunghe: ma praticamente non è necessaria. Oggi infatti più che allo stato *abituale* del dispensando, si suole guardare alla sua capacità *attuale* di potere pagare, o no, la *prescritta* tassa, o almeno una parte di essa. Onde la formola da usare per raccomandare l'istanza per cui si chiede la totale esenzione, è « impares sunt nupturientes *cuilibet* taxae solvendae ». Ora codesta capacità attuale l'hanno anche in qualche misura gli abitualmente *poveri*, nel senso teologico della parola. Chi raccomanda la dispensa dovrà dunque *nei singoli casi* stimare se e quale parte di tassa potrà *utilmente* richiedersi dai dispensandi.

2. Nel recitare le litanie lauretane, quasi tutti seguitano l'uso di ripetere il *Kyrie*, il *Christe*, il *Kyrie;* il *Christe audi nos*, il *Christe exaudi nos;* cioè, colui che guida dice: *Kyrie eleison*, e il coro risponde: *Kyrie eleison*, e così di seguito fino al *Pater de caelis, Deus*, ove non si ripete nulla, ma solo si risponde dal coro il *miserere nobis* omesso da chi guida. Pertanto quel ripetere soltanto il *Kyrie, Christe, Kyrie* e il *Christe audi nos, Christe exaudi nos*, appare come una *addizione* che farebbe cessare le indulgenze, giusta il Codice, can. 934 § 2. Devesi dunque rigorosamente evitare quella ripetizione, in guisa che chi guida dica soltanto *Kyrie eleison*, e il coro risponda *Christe eleison*, e quindi anche *Kyrie eleison;* il primo: *Christe audi nos*, e il coro *Christe exaudi nos;* il primo: *Pater de caelis Deus*, e il coro *miserere nobis*, e così di seguito?

R. Basta por mente al c. 934, § 2: « Ad indulgentiarum acquisitionem *satis est* orationem alternis cum socio recitare », con che certo non si vieta che l'una e l'altra parte recitino *per intero* le singole parti dell'orazione prescritta: dunque la *ripetizione*, fatta da diversi socii, nel caso, non deve affatto considerarsi come una *additio:* ciò risulta anche più evidente nell'obbligo che la Chiesa fa nelle litanie dei santi del sabato santo, di ripetere le singole invocazioni, anche se non ha luogo la processione; nè in genere alcuno condannerà per una *additio* o interpolazione, l'uso piissimo del recitarsi, a frasi, le preghiere da un capo-coro o dal sacerdote all'altare, e ripetersi inciso per inciso dal popolo o coro.

Nè fa difficoltà il fatto che la « ripetizione » è usata solo in una parte, mentre nell'altra si adotta la recita alternata, dal momento che il Codice permette chiaramente l'uno e l'altro sistema.

3. Spiegandoci il decreto della S. Penitenzieria circa le litanie, il *Monitore* fece saggiamente riflettere che le tre invocazioni *Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison*, si riferiscono alla SS.ma Trinità, e quindi non ne va omessa alcuna. Ma quasi ovunque, nel canto, mentre il sacerdote all'altare intona di seguito *Kyrie eleison, Christe eleison*, il coro, ripetendo, non risponde altro che lo stesso: *Kyrie eleison, Christe eleison*. Dunque si omette l'invocazione sostanziale alla terza Persona della SS.ma Trinità: tale omissione pregiudica o no l'acquisto delle indulgenze delle litanie?

R. Certamente questa maniera di cantare, *cosi intesa*, non risponde alla integrità delle litanie, la quale richiede invece, in caso di ripetizione, che si proceda come si usa cantare le litanie dei santi, ripetendo cioè ognuna delle tre invocazioni. Nè sembra potersi intendere il modo proposto, come recita alternata, in guisa da aversi non la omissione della terza invocazione, ma la *ripetizione* di una di esse, cioè del *Christe eleison;* poichè il *Christe eleison*, essendo fuori del luogo ove dovrebbe stare come ripetizione, cioè venendo *dopo* completata la trina invocazione, rappresenterebbe invece una *addizione* del tutto contraria alla mente del c. 934, § 1. Concludiamo dunque che quest'uso va anch'esso eliminato.

4. La festa della Annunziazione di M. SS. cadendo quest'anno in giorno di venerdì santo, si rinvia al lunedì dopo la domenica in *Albis*. Si dovrà in quel giorno di lunedì applicare la Messa *pro populo*, e tenersi il *Comune* nei Capitoli che non hanno servizio quotidiano?

R. Se non vi sia, quanto al Comune, fondazione espressa, statuto o consuetudine: *negative* ad utrumque. Le ragioni e le autorità relative possono leggersi nella decisione della S. C. del Concilio, *Burgi S. Sepulchri et aliar.* (9 ag. 1913) che ad IV troncò autoritativamente ogni dubbio. Cfr *M. E.*, XXV, p. 483, ss. specie p. 490 s., n. 23.

BREVI RISPOSTE

7. Prese informazioni presso la S. C. competente, siamo in grado di assicurare che risponde a verità l'asserto di quei liturgisti che non dubitano dichiarar *mantenuto* in vigore, anche dopo la promulgazione del Messale tipico, il privilegio annesso alle feste, una volta fisse in domenica, per il quale, ai doppi di II classe è concessa la Messa solenne nelle domeniche che prima erano loro assegnate, e ai doppi di I classe, tutte le Messe, *servatis servandis*. Infatti il privilegio, concesso.com'è noto dal decreto S. R. C. 28 ottobre 1913, I, 2, una volta conseguito non può cessare senza una deroga *esplicita* dell'autorità (can. 71; cfr. 60).

8. L'indulto apostolico, che permetteva di poter celebrare in domenica le feste di un qualche santo o della Madonna è stato già abrogato col decreto S. R. C. 28 ottobre 1913, I, 1.

9. Non vi è obbligo, salvo che non sia richiesto dai benefattori, di conchiudere col canto del *Te Deum*, sia nel giorno precedente la festa, sia nel giorno della festa, le novene, predicate o no, che si fanno nelle chiese parrocchiali.

10. Non avendo il Codice effetto retroattivo, non debbono affatto inquietarsi quanto ai frutti percepiti, o altro, quei parroci o beneficiati, che, prima della sua andata in vigore (18 maggio 1918), avessero prestato per *procuratorem* la professione di fede richiesta. Naturalmente non possono opporre alcuna difficoltà a prestarla di nuovo per se stessi, se così venisse loro richiesto da chi ne ha autorità.

11. La binazione non si permette che *propter penuriam sacerdotum* a norma del can. 806, § 2; quindi anche chi ha due parrocchie, se in occasione di feste, esposizioni, ecc., nella parrocchia A, vi sono altre Messe, non può celebrarvi egli, per poi binare da solo in B; nè viceversa dopo celebrato in B, potrà venire a binare in A. È chiaro infatti che in entrambi i casi binerebbe, pur non essendovi *penuria sacerdotum*.

12. Nell'ufficiatura domenicale d'Avvento, ai responsori brevi di *Nona* l'ultimo versetto con relativa risposta deve recitarsi come sta nel Breviario e nell'Ordinario del Salterio tipico: conosciamo edizioni errate, e quindi è bene fare il confronto e correggere.

13. Anche dopo la riforma delle rubriche del Messale, ricorrendo in domenica la festa della Decollazione di S. Giov. Batt. in una chiesa di Confraternita di S. Giov. Decollato, non si può cantare la Messa della festa in paramenti rossi (e non quella della domenica) con la commemorazione della domenica « sub distincta conclusione », se la Decollazione non è il titolo della chiesa; occorre a ciò che si abbia speciale concorso di popolo, il quale invece non gioverebbe per cantare quella Messa in domenica, qualora la festa cada nella settimana che precede.

14. Giusta il can. 1164, § 2, « loca, si adsint, super *ecclesiam*, ad usum mere profanum non adhibeantur »: è quindi vietato, senza speciale indulto della S. Sede, sia pure in vista delle strettezze o difficoltà odierne, installarvi camere da letto, o da studio, o cucine, anche pel curato stesso o suoi chierici; molto più, se pei suoi familiari. E neppure prima del Codice poteva ciò tollerarsi, a norma del decr. S. R. C., in *Caiacen.*, 11 mag. 1641, n. 756.

15. Non troviamo in alcuna parte la proibizione di fare in due parrocchie o congreghe diverse, due processioni allo stesso scopo, p. es.,

per la visita dei santi Sepolcri, nel medesimo paese, nello stesso *giorno:* è solo vietato che si facciano simultaneamente, cioè *nelle stesse ore.*

16. Il can. 1103, § 1 dice: « celebrato matrimonio, parochus (loci seu territorii in quo matrimonium contrahitur: cfr. c. 1097, § 3) quamprimum describat, etc., licet alius sacerdos, a se... delegatus, matrimonio adstiterit ». Se quindi in un Santuario di M. V. tenuto dai Regolari si celebrano fra l'anno moltissimi matrimonii di varie parrocchie, col permesso (licentia de qua in c. 1097, § 3) del rispettivo parroco proprio della sposa, e con delegazione (can. 1095, § 2) del parroco del territorio ove è situato il Santuario, l'onere della registrazione e partecipazione spetta al parroco delegante, non al parroco proprio della sposa. **Vedi però anche can. 1109 § 1.**

17. Nel medesimo caso, *di diritto comune,* tutti gli emolumenti di stola spettano, certamente, al parroco delegante, non al parroco proprio della sposa (c. 1097, § 3), che si presume aver rinunziato agli emolumenti col dare la licenza; ma questa presunzione nei singoli casi cede più o meno, a seconda della libertà o spontaneità del dare tale licenza: alcune volte il parroco della sposa è moralmente impossibilitato a negarla: quindi sono perfettamente lecite e consigliabili transazioni e accordi fra i due parroci, pel riparto degli emolumenti.

18. La consuetudine che attribuisse sempre tutto al parroco della sposa in tanto può essere ragionevole, in quanto, essendo *universale* e *reciproca,* vi sia una compensazione fra onere e comodo, nella quasi uguaglianza dei casi in cui si acquista e si perde; ma quando, come nel caso del Santuario che ci occupa, infinitamente più numerosi sono i casi in cui il parroco del luogo (o delegante) perde, che quelli in cui acquista, tale consuetudine cessa d'esser ragionevole, non verificandosi più che *qui sentit onus et commodum sentire debet.*

19. Quando il Codice usa la formula « nisi consuetudo aliter ferat » e l'altra (meno felice) « salva *contraria* consuetudine », la consuetudine in parola deve dirsi *conforme* alla legge, ossia conforme al Codice che la conserva o preserva, e non cade punto nella sanzione del can. 5, In altre parole i Vescovi non solo possono, ma *devono* conservarla anche se non centenaria, anzi, crediamo, pure se non ancora quadragenaria, a norma del cod. 27, non essendo essa tale « quae iuri ecclesiastico praeiudicium afferat », anzi avendo già dalla legge quel consenso del Superiore che, a norma del can. 25, è elemento unico della sua forza.

20. Per i fondi ecclesiastici enfiteutici, di cui appartengano a territorio di diversa diocesi il fondo, l'enfiteuta e la persona morale creditrice, l'Ordinario competente a dare le facoltà per gli affranchi, è quello dell'ente morale creditore, come quello cui spetta attualmente la proprietà (cfr. can. 1497, § 1).

21. Per gli affranchi, come per ogni contratto, vale il diritto civile, in quanto non è modificato dal diritto canonico, e non è contrario al diritto naturale (c. 1529). In specie d'enfiteusi cfr. il can. 1542.

22. La « pecuniae vim quae canoni respondeat » sia per enfiteusi che per altri canoni affrancabili, è, chiaramente, quella somma capitale che, investita al tasso *ordinario*, rende uguale frutto: oggi, essendo tasso ordinario il 5 %, può calcolarsi, al *minimo*, in 20 volte il canone. Della facoltà data per legge di dare codesto capitale in cartelle del consolidato al 5 %, *non* si può, *tuta conscientia*, servire il cattolico, perchè quel reddito del 5 % non è sicuro in perpetuo, anzi andrà *certamente* ridotto nel 1931; bisogna dunque procedere a una *composizione*, calcolando quella somma da aggiungersi, la quale possa garantire, nel 1931, la conservazione del frutto del 5 %. (1) I Vescovi hanno già istruzioni e facoltà in riguardo: quindi a loro si deferiscano le contestazioni che possono sorgere.

23. La bandiera rossa, *per sè* indifferente, assume certamente il carattere *di insignia religioni catholicae manifeste hostilia*, a norma del can. 1233, § 2, se portata da associazioni socialiste o comuniste. Il diritto dunque la esclude (come le stesse associazioni, del resto) non solo dalla chiesa, ma anche dai cortei funebri: fino a che punto debba cedersi alla violenza, « ad vitanda mala maiora », è questione prudenziale: per salvare il dovere basta escludere la « acquiescenza ».

24. L'*aut* del can. 931, § 3, è evidentemente *disgiuntivo*, e riconferma l'insigne privilegio concesso col decr. 17 febbraio 1906 a chi fa la comunione moralmente quotidiana pur senza confessarsi due volte al mese (cfr. *M. E.*, XVII, 546; XVIII, 233).

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

Dopo la sistemazione del diritto canonico generale avvenuta pel Codice, era ovvio attendersi anche quella del diritto particolare, vigente in diocesi o regioni, mediante la riforma dei Concilii provinciali e dei Sinodi diocesani. Mentre infatti le loro prescrizioni vigenti al momento dell'andata in vigore del Codice, se *contrarie* alle sue disposizioni, cadevano senza altro e quindi dovevano eliminarsi dalle leggi diocesane o regionali, il Codice medesimo in molti punti si rimette invece alle determinazioni dell'Ordinario, alle vigenti consuetudini, nè di rado lascia libera scelta tra due o più determinazioni (cfr. c. 41) o si contenta di porre il principio

(1) Oggi tal somma addizionale può calcolarsi a un quinto della somma principale, supponendo una futura riduzione non inferiore al 3,50 %.

da cui gli Ordinari dovranno trarre le conseguenze: in questa giusta e discreta libertà resta quindi un campo sufficiente alla legislazione diocesana, il cui studio comparativo riflette a sua volta non poca utilità su l'interpretazione pratica della legge generale.

Finora non abbiam visto ancora pubblicato alcun Concilio Provinciale dopo il Codice, e la cosa è spiegabilissima, quando si sa che essi non possono pubblicarsi se non dopo la revisione nella S. C. del Concilio: anzi appena ci consta della loro celebrazione, come cosa recentissima, per quelli di Malines e di Palermo. Ciò sembrerebbe, logicamente, dover influire pure su quella dei sinodi diocesani, in quanto che anche gli statuti di questi, come subordinati alle deliberazioni più ampie del Concilio, non dovrebbero venire se non dopo promulgate quelle. Invece non è così: già parecchi sinodi diocesani sono stati pubblicati, e ancor più numerosi se ne annunziano: per restringersi a quelli d'Italia, possiamo offrirne ai lettori due saggi ottimamente riusciti, in quello di Sessa Aurunca e in quello di S. Miniato, i soli che ci abbiano fatto pervenire le loro Costituzioni. (1)

Per quel che riguarda l'apparato esterno, il secondo è di gran lunga superiore, non solo per l'esecuzione tipografica (lodevolissimo l'avere stampato in corsivo tutto quello che è tolto dal Codice), ma ancora per l'esattissima divisione e suddivisione della materia. e la precisa formulazione delle sanzioni È poi più strettamente e sicuramente *giuridico*, mentre il primo abbonda ancor più nel carattere *pastorale*. Entrambi seguono passo passo il Codice, riportando solo tutto quello che ha attinenza alla cura delle anime; il primo però non evita alcune trasposizioni, e talora omissioni, in che non ci sembra sempre felice. Nella redazione degli statuti diocesani si può certamente seguire ben diverso sistema: sia (come crediamo preferibile) presupponendo senza ripeterlo quanto è già nel Codice, sia invece assimilandolo e incorporandolo; ma anche qui, *electa una via, non datur recursus ad alteram*. Se si vuole che la legge diocesana esibisca in genere anche la sostanza della legge comune sul medesimo argomento (e ciò *può* essere più utile e più pratico per farla conoscere), non ci sembra però ben fatto interrompere talora questo metodo per rinviare ai canoni, con un semplice richiamo del numero, e molto meno omettere qualche specifica disposizione, il che può assumer l'apparenza di una inesistente «non accettazione». P. es. sarebbe ben fatto riprodurre tutto quello che riguarda il Vicario Foraneo, *meno* il can. che gli attribuisce la precedenza su tutto il clero del distretto? (cfr. Suessan., p. 33 n. 118). Ancora non crediamo che sia secondo lo spirito del Codice, il quale ha posto tanta cura — e certo con buona ragione — nel separare quello che il Vicario Generale non può fare senza mandato speciale, il decretare *tout-court*, come fa il S. Miniaten. (p. 24): «Concedimus Nostro Vicario Generali mandatum speciale... cetera

(1) *Synodus dioecesana Miniatensis* (17-19 septembris 1919). Ad Claras Aquas, typ. Coll. S. Bonaventurae, 1920. In-8° gr. di p. 313. Tra le 18 appendici sono notevoli le «Norme intorno all'amministrazione dei livelli, censi e altre annualità attive a enti morali» di cui riparleremo.

Synodus dioecesis Suessanae (12-14 april. 1920) Catanae, e sch. typ. Salesiana 1920. In-8° pic. p. 130. Rivolgersi alle relative Curie Vescovili.

omnia faciendi, gerendi, exercendi pro quibus ex iure speciale requiritur mandatum ». Dubitiamo forte se sia opportuno costituire « singulis vicibus » il Vicario Generale in tale forma; ma siam certi che non è opportuno inserire proprio tal formola negli Statuti sinodali, *semel pro semper*.

Facciamo questi rilievi, solo perchè li crediamo utili per la pratica; ma non ameremmo ch'essi togliessero alcunchè alla lode piena e incondizionata che meritano entrambi questi modelli di costituzioni sinodali. La sapienza e prudenza con cui sono svolte le prescrizioni del diritto comune, e adattate alle circostanze dei luoghi e dei tempi, insegna molto anche al canonista che li studia solo per penetrare lo spirito del Codice, e ne fa gustare anche meglio l'efficacia pratica.

Nel medesimo ordine di idee, ci mantiene il bell'opuscolo di monsignor D'ANGELO sui doveri e diritti dei parroci; accanto infatti al Sinodo diocesano, per meglio comprenderne la opportunità e il buon diritto delle disposizioni, e l'esecuzione pratica pastorale, ogni buon parroco dovrebbe conservare questo aureo opuscolo. (1) I nostri lettori ben sanno quanto l'autore eccelle nella maniera di rendere *pratico* il diritto, cioè non solo nel fare accessibili a tutti le sue disposizioni, ma anche in spianarne i punti dubbi, e soprattutto in suggerire i migliori modi di effettuarle. In questo opuscolo ne ha data un'altra, e, vorremmo quasi dire, la migliore prova: non si sente solamente il canonista esercitato pienamente padrone del Codice, ma ancora il parroco provetto che vuol fare partecipi i suoi confratelli dei migliori risultati delle sue osservazioni ed esperienze *sul campo*, vivificandole anzi con profonda penetrazione spirituale e anche ascetica. Ci reca perciò grande soddisfazione vedervi messa a largo contributo l'opera del nostro Periodico; e quanto alla disuguaglianza di proporzione, che qua e là sembra avvertirvisi, ne comprendiamo bene la ragione, nel non essersi voluto l'A. ripetere qui per quello che già trattò in altri suoi opuscoli, più che nelle sfavorevoli circostanze in cui dice di aver composto questo utilissimo libro.

Tornando, come a dire, dalla vita alla scuola, diamo, col metodo usato, un breve sguardo alle principali pubblicazioni.

Dei *Commentaria minora* del can. Toso, abbiamo altri due fascicoli, corrispondenti al II e III titolo: l'opera, destinata ormai a sicuro successo, prosegue acquistando di solidità e pregio, mostrandosi sempre più degna del favore che l'accoglie. Il *Commentarium* che curano i professori del Collegio Angelico si è arricchito di due ampii volumi, l'uno del P. BLAT, sui Sacramenti, l'altro del P. NOVAL, sui Giudizi (parte I rispettivamente del III e IV libro).

Il P. Alb. Blat (1) prosegue rigorosamente nel suo metodo testuale,

---

(1) Mons. Sosio D'Angelo. *Doveri e diritti dei parroci nel Codice di Diritto Canonico*. Note pratiche. Giarre, Lisi 1920. In-8°, p. 155. Lire 5.

(1) Commentarium textus Codicis Iuris Canonici: Liber III pars. I. *De sacramentis*. Accedit duplex appendix: prima de relativis poenis ex libro V; altera de formulis facultatum S. C. de Propaganda F. Romae, Ferrari, 1920. In-8° gr. di p. 805, Lire 20.

positivo: nulla si permette, che non sia appoggiato alla lettera, anzi tutta la sua narrazione è inquadrata e intersecata nel testo stesso dei canoni che spiega, desumendone quasi un' apparenza di solidità e intangibilità, che è anche accresciuta dall'incontrarsi a ogni passo l'Angelico Dottore, il quale — bisogna convenirne — in questa trattazione dei Sacramenti è la migliore autorità che possa invocarsi, Niuno può certo domandare al commentatore più di quello che egli prometta: non si deve quindi pretendere qui una trattazione perfetta dal lato scientifico e storico, molto meno dal lato critico. Il legislatore, si sa, è un pratico, non un teoretico: più che dei principi si preoccupa delle conseguenze, più che della coerenza dell'opportunità. Il *testo* di legge espone quello che, in ultima analisi, occorre fare e evitare, senza dirne le ragioni: tra due o più vie che si aprono dinanzi a lui, ne determina una, ecco tutto; dietro la prescrizione vi è certo lo svolgimento storico, vi è lo studio preliminare, ma tutto questo è nascosto: nel Codice attuale appena l'indicazione delle fonti lo accenna, e neppure a sufficienza. Chi voglia intraprendere uno studio scientifico, una vera *cognitio rei per causas*, ha dunque dinanzi a sè un percorso enorme a rifare, per rintracciare tutte le fonti, di cui a piè del testo è appena una lieve parte: e non solo occorre ancora ricercare le omesse, ma, più che altro, bisogna investigare la natura stessa dell'istituto giuridico, all'infuori delle sue determinazioni positive; ricercare anzi le sue varie determinazioni *possibili*, svolgendole ciascuna nel suo sistema, per comprendere quello che da ciascuna il legislatore può avere preso, anche inconsapevolmente. Per illustrare con un esempio la cosa, lo studio della legislazione su gli sponsali (c. 1017) ci convince che il legislatore ha dovuto considerare anche l'ipotesi o la proposta radicale della loro sostanziale abolizione; la soluzione attuale, che prescrive una forma solenne ***ad validitatem***, e poi anche da essa non deduce alcun'azione ***ad pretendendam matrimonii celebrationem***, ci apparisce così, ma solo così, come un compromesso fra due sistemi diametralmente opposti. Riconosciamo volentieri, purtroppo, che uno studio siffatto, veramente scientifico del Codice, è arduo e non ancora possibile. Nel frattempo possiamo bene contentarci di opere come questa del P. Blat, la quale magistralmente ci espone il risultato di tanta elaborazione, senza trascurarne, del resto, nè l'analisi razionale, nè quella storica, almeno quanto lo permette la semplice comparazione del nuovo col passato diritto. Per lo scopo pratico, che si ha ordinariamente in vista nello studio del Codice, ciò è l'importante e sufficiente. Le doti di chiarezza e perspicuità, rilevate nel precedente volume, abbelliscono anche il presente: il latino però talora riesce ostico e qualche volta ambiguo. Per esempio, la *Rivista diocesana di Genova* recentemente dava come contraria alla Comunione dei fedeli nella messa di mezzanotte natalizia, l'opinione del P. Blat: a noi invece sembra che a p. 202 si dica il contrario: giudichi il lettore: « Juxta hanc praecedentem disciplinam **videtur** interpretanda § 4 *Sacra communio* ***his tantum horis distribuatur*** et cum supponantur determinatae quibus *Missae sacrificium offerri*

« *potest*, haec clausula interpretanda « est ad normam can. 821 ac etiam « de communione ministranda intra « Missam conventualem vel paroecialem in nocte Nativitatis Domini ». È forse troppo domandare una più trasparente formulazione del proprio pensiero? Crediamo del resto utile accennare qui di passaggio che anche il P. Blat non ci sembra, come molti altri, aver bene rilevato che nel § 4 del can. 867, manifestamente, si ha in mira piuttosto la comunione che si distribuisce *fuori della Messa*, ossia senza l'attuale celebrazione di questa; mentre « ubicumque et quandocumque » si celebra lecitamente la S. Messa, è oggi, cioè dopo le memorande riforme di Pio X, tutte accolte nel Codice senz'altro permessa, per la parte disciplinare, la Comunione dei fedeli « infra Missam » come quella ch'è infine parte quasi integrante della S. Messa.

Il P. Noval ha alquanto modificato il metodo del suo valente collega: (1) anzitutto ha adottato la forma di *Quaesita* e *Responsa*, che permette senza dubbio spingere fino all'ultimo limite la perspicuità didattica: in secondo luogo ha distinto la trattazione storico-razionale dalla dogmatica-positiva, denominando la prima expositio *rubricae*, in confronto alla expositio *textus*: la doppia denominazione ha certo il suo fondamento, ma forse non occorreva tanta ricercatezza; è già di per se più che giustificato il fare delle buone introduzioni a ogni trattazione; infine non si è imposto l'obbligo di dichiarare il canone lettera per lettera, ma solo dilucidarne le parole e gli elementi *principali*: ottima regola per evitare il pericolo di rendersi pedestri. Anche per quel che riguarda il dettato lo troviamo chiaro, preciso, e per nulla prolisso: la dottrina è generalmente sicura, essendo in questa parte il testo legale esatto e facile, nè molto intricata la serie delle fonti. Circa l'esecuzione provvisoria, la nullità e restituzione in intero, poteva però tenersi conto anche della giurisprudenza canonica più recente, come non vediamo tratto profitto del chirografo *Attentis expositis*, relativo alla competenza della Segnatura; non manca qualche canone la cui spiegazione poteva essere più accurata: p. es. il 1736 a p. 298 s. Ma son piccolissimi nei, dinanzi al merito insigne di fornirci per primo un'ampia e facile dichiarazione della procedura ecclesiastica, nei che non ci impediscono davvero di unirci al giudizio semplice, ma pur tanto espressivo che abbiamo sorpreso sulle labbra di parecchi discepoli: « È fatto bene »: ben concepito, ben eseguito, il libro avrà singolare efficacia nella conoscenza del diritto giudiziario.

Passando alle *Istituzioni* troviamo tre autori a recensire: di cui completo non abbiamo attualmente che il Munerati: (1) teniamo sottocchio la seconda edizione del 1911, e ci è troppo facile il constatare che la presente non ha quasi altra differenza che l'aggiunta dei principali

(1) Commentarium Codicis I. C. Liber IV. *De processibus*, pars I: *de iudiciis*, auct. P. Ios. Noval O. P; Romae–Taurini P. Marietti 1920 In 8° p. 624. L. 20.

(1) Dantes Munerati S. S. *Iuris Ecclesiastici publici et privati elementa*. Ed. III aucta et secundum novum Codicem recognita. Romae, e tip. Salesiana, 1920 In 8° p. 340 L. 14.

canoni al suo luogo, i quali talora sono compendiati con la stessa loro lettera, talora son ridotti a semplici enunciazioni (cf. p. 315); di tutta la parte sacramentale e penale non si dice altro se non che spetta alla teologia morale; molte note aggiunte non contengono che il sunto di canoni accessori: ne risulta poca omogeneità nel libro, che non soddisfa certo l'aspettazione suscitata dal nome di sì valente autore: inoltre qualche volta l'aggiunta si mostra piuttosto infelice, come al n. 409 ove un cenno fuggevole dei procedimenti amministrativi (7 righe!) è accodato al vecchio n. de *processu summario*: viceversa i §§ de electione et postulatione sono rimasti come prima confinati nell'art. *de beneficiorum provisione* (p. 258-260: del resto il libro delle *normae generales* è appena sfiorato). Non vogliamo certo dissimulare i pregi di sostanza e di forma, di chiarezza e facilità che han meritatamente diffuso questo compendio; temiamo però che la rifusione attuale non sia adeguatamente proporzionata all'importanza del Codice.

Ciò almeno non può dirsi dell'opera di cui il Badii ci dà il primo volume, attinente ai primi due libri del Codice: questa non è una nuova edizione, ma una rifusione completa e assai copiosa, forse un po' troppo per la scuola d'istituzioni (1).

Abbiamo già più volte espresso il nostro concetto — o preconcetto, se si vuole — che la scuola di istituzioni deve avere carattere prevalentemente storico-sistematico, che non dogmatico, proprio della scuola di testo. A questo nostro pregiudizio neppure il libro del Badii corrisponde appieno: ma certo, tenendo fermo il criterio dell'autore (p. 1) di « suppeditare expositionem elementarem theorico-practicam iuris Ecclesiae », difficilmente si poteva fare di più e di meglio (eccettuata la parte meramente materiale della correzione tipografica). La perspicuità e l'ordine delle divisioni, la chiarezza del dettato, il latino nitido, sono doti di forma non facili a conseguire, e che s'accompagnano qui con l'abbondanza e la solidità del contenuto. L'A. promette di esaurire l'opera in un solo secondo volume: non vorremmo certo che ciò nuocesse alla giusta proporzione delle parti e all'importanza dottrinale e pratica della materia ancora da trattare: crediamo anzi che le cure spese con tanto profitto in questo eccellente primo volume, saranno ancor meglio impiegate nel compimento dell'opera, che attendiamo con desiderio pari alla fiducia.

Sebbene abbia il titolo di *Commentarium*, pure crediamo di porre qui un cenno del volumetto del Cocchi che dà la dichiarazione delle *Normae Generales* (libro I), la quale deve costituire il principale argomento della scuola delle Istituzioni (1). L'A. non dissimula che suo modello sono state le *Institutiones* del P. Maroto, e dobbiamo felicitarcene, poichè guida migliore attualmente non poteva certo seguire. Ha però sul suo

(1) Sac. Caesar Badii, *Institutiones Juri Canonici*. Editio altera aucta et secundum Codicem I. C. recognita Vol I. Florentiae, Libreria Ed. Fiorentina, 1921, In 8° di p. 332. L. 16,50.

(1) Commentarium in Codicem I. C. ad usum scholarum; lib. I. *Normae generales*, Lectiones quas... habuit sac. Guidus Cocchi C. M. — Torino, Marietti 1920, In 12 p. 208 L. 7.50

modello il vantaggio d'un dettato assai più facile e più schiettanente latino, sebbene avrebbe ancora potuto evitare qualche mostro filologico, come il *fontes depositarii* (p. 37); la divisione delle parti è bene ordinata, e giova assai averla preposta a ogni capitolo in forma sinottica; in genere, dalla parte formale, il bel volumetto nulla lascia a desiderare. Qualche piccola menda dottrinale sfuggita qua e là, non merita esser rilevata: solo, perchè l'errore è troppo comune (p. 104), ci preme notare che soltanto una considerazione troppo superficiale del can. 17 fa apparire come *authentica* l'interpretazione di cui al § 3 « data per modum sententae iudicialis » la quale altra volta dicevasi, e tuttora deve dirsi, *forense*: basta, a persuadersene, vedere quello che aggiunge il §. 3, e il decreto citato della Concistoriale, 11 febbraio 1911. Tutto però ben considerato abbiamo anche in questo saggio una bella promessa, che giova sperare sollecitamente compiuta.

Dalle opere complessive, venendo ora alle particolari, abbiamo per prima il *De Jure Religiosorum* del P. FANFANI, (1) che però non è quasi altro che una diligente raccolta dei canoni attinenti ai religiosi, da tutte le parti del Codice, con brevi note, le quali o presentano l'interpretazione autentica eventualmente data dalla Commissione, o quella dottrinale certa e comune agli autori. È dunque un ottimo testo come *vademecum* o come trama da seguire nelle lezioni scolastiche, non una propria opera dottrinale. Dato però il suo non difficile scopo, si può ben dire che lo abbia raggiunto con precisione e con diligenza.

Invece copiosissima opera dottrinale è quella canonico-morale intrapresa dal P. CAPPELLO sui Sacramenti, della quale il primo ampio volume ci dà la parte attinente al battesimo, cresima, eucarestia. Dalla prefazione sappiamo che nel volume sono per intero le lezioni di sacramentaria professate dall'esimio autore, e ce ne accorgiamo subito per la profusione della trattazione e per la perspicua lucidità del dettato. Poichè la materia ha il suo luogo tanto nella scuola di morale, come in quella di diritto canonico, l'A. la svolge più che a sufficienza per l'uno e per l'altro verso, donde avviene che l'opera contemperi coi pregi dell'uno i difetti dell'altro metodo, avvicinandosi assai al giusto e perfetto modo di presentare la materia, secondo l'esempio dei celebri trattati del Gasparri. Infatti la farragine di autorità esterne propria della morale è qui sapientemente evitata, relegando in nota le citazioni, non di rado con sano discernimento critico (cf. p. 682, not. 69); d'altra parte il carattere severo e astratto dell'insegnamento canonico, è temperato dalla copia delle applicazioni pratiche e pastorali; segnatamente ampia, scelta e ben condotta ci apparisce poi, sebbene non indicata nel titolo, la trattazione liturgica sussidiaria. Nella scelta di opinioni l'A. si mostra in genere benigno assai, senza recedere dal giusto mezzo: qualche lieve

(1) P. Lodov. Fanfani O. P. *De iure Religiosorum* ad normam C. I. C., Torino Marietti 1920. In. 8° p. 240, L. 8.

(1) Felix M. Cappello S. I. *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis Ecclesiae* iuxta C. I. C.; Vol I. Torino, Marietti 1921, In 8° p. 698. L. 20.

dubbio però ci resta talora anche dopo la sua dimostrazione: p. es. a p. 546 circa alcune mitigazioni dell'*Ut debita* («imo per se (?) quoad cetera stipendia etc. »: stimiamo invece per certo che se tale interpretazione per la libertà del commercio librario per Messe fosse probabile, si rinnoverebbe dall'Autorità il divieto formale); a p. 626 n. 6 circa le Messe gregoriane, sebbene l'A. temperi il rigore troppo dialettico del suo ragionamento con la giusta conclusione «In praxi recurrendum est ad S. Sedem » (la quale suole anche in tali casi senz'altro dispensare dall'*obbligo* di ricominciare). Ma anche di qui si dimostra meglio la diligente cura del ch. Autore di non lasciare alcunchè inavvertito, di quel che abbia qualche importanza per la dottrina o utilità per la prassi, dando una ragionata risposta a ogni possibile consultazione: pure degna di esser rilevata è la cura di indicare, quantum satis, quel che spetta alla Chiesa Orientale. In conclusione troviamo questo trattato eccellente, e sotto ogni riguardo commendevole: nell'interesse scientifico ameremmo bensì una maggiore concisione (non è p. es. speso un po' più del necessario, nel dimostrare – a p. 510 – che quando l'Annunciazione cade il *venerdì santo*, cessa l'obbligo di applicare pro populo?); ma per l'utilità pratica e pastorale quest'abbondanza è tutt'altro che nociva. Ben vengano quindi le attese altre parti dell'opera.

Mons. PIGHI ci invia graditissima la seconda edizione del suo *De Sacramento Matrimonii*, e il Cerato la seconda del suo *Censurae vigentes*. Entrambi fanno giovevole cosa anche agli alunni di diritto, ma assai più a quelli di morale, come ai confessori e ai parroci. Entrambi ci fanno l'onore di citare quasi esclusivamente il nostro periodico per le decisioni romane, e non di rado anche pel suo parere in punti controversi: è una ragione estrinseca di più per raccomandarli di nuovo, specialmente ai nostri lettori. Il testo di mons. Pighi (1) è breve, stringatissimo, severamente ordinato per principia, expositiones, resolutiones, quaestiones; ma chiaro, solido e facile: gli alunni potrebbero con grande profitto mandarlo *tutto* a memoria: i parroci e i confessori, nella materia sì grave del matrimonio, vi hanno una guida pratica, completa e sicura. Il ch. A. ce lo dà come saggio della prossima rifusione della sua teologia morale, a norma del Codice: giova trarne davvero il più lieto auspicio.

Il volume del CERATO (2) essendo stato compilato dopo il Codice, non aveva bisogno di una radicale rifusione; è quindi rimasto sostanzialmente come lo abbiamo già annunciato: l'A. ha creduto anche questa volta abbandonare l'ordine del Codice, ch'è certo più scientifico e più pratico (poichè è più logico cercare quale pena corrisponda a dato delitto, che non quali delitti a date pene), per quello ormai più adusato della costituzione *Apostolicae Sedis*. Ha però tenuto conto della copiosa letteratura già fiorita su l'argomento dopo il suo libro, e ne ha sapientemente profittato facendovi molte e copiose aggiunte, e ritocchi. Nella nuova edizione ha inserito in appendice opportune rica-

(1) Can. Io. B. Pighi, *De sacramento Matrimonii*. Veronae, Cinquetti (via Croce Verde 6) 1921. In 8° di p. 92 L. 4.50.

(2) *Censurae Vigentes ipso facto* a C. I. C. etc. Commentum sac. D. Prosdocimi Cerato, Padova, Seminario, In 8° di p. 308 L. 7.

pitolazioni e qualche formola: perchè non anche un indice analitico, tanto più utile in quanto l'ordine non è quello dei canoni?

Giov. Chelodi (1) invece tratta completamente il *diritto penale*, per la scuola di diritto piuttosto che per quella di morale, e ne ha opportunamente integrato lo studio con sobrie note sui giudizi criminali (p. 132-141). Ritiene strettamente l'ordine del Codice anche nel descrivere le pene pei singoli delitti, e nell'interpretarlo opportunamente si serve dell'opera dell'Hollweck, così analoga al Codice: qua e là inserisce note storiche assai preziose anche perchè difficili a trovarsi altrove; nè manca di rilevare pur qualche rarissima imperfezione della redazione dei canoni (p. es. p. 115 n. s.). In genere però è assai parco e conciso, più forse che, in materia sì pratica e delicata, converrebbe: p. es. non si comprende abbastanza a p. 77 se chi ricorre all'autorità laica per impedire la giurisdizione ecclesiastica, ma invano, incorre o no la censura del can. 2334 § 2. Nel rimanente, e specialmente dal lato tipografico, l'opera è eseguita esemplarmente.

Ci resta infine a render conto di due brevi monografie: in una il can. L. Trombetta riprende la questione già cotanto vessata dai teologi del tempo antico «utrum Ecclesia habeat potestatem praecipiendi actus *mere* internos» (2) raccogliendo nuovi argomenti per l'affermativa, anche dal Codice, perchè questo prescrive l'orazione *mentale*, e l'*esame di coscienza*. La tesi non ci persuade, ma ammiriamo ad ogni modo l'acume dialettico che vi sfoggia l'autore. Il P. Da Cortona polemizza a lungo sul diritto di nominare il direttore del Terz'Ordine Francescano (cfr. can. 698), asserendo il privilegio apostolico a favore dei frati Minori. (1) Poichè di questo tema il Periodico si occuperà fra breve, rinviamo l'esame dell'opuscolo, che del resto scende troppo alla polemica personale.

Nel campo del diritto misto un opportunissimo *Vade-mecum* è offerto dai rev. De Alexandris e Capitani, (2) col titolo, poco opportuno in verità «Deo et Caesari»: saremmo infatti estremamente mortificati se qualche lettore sentenziasse, chiudendolo, che nel libro è servito meglio Cesare che Dio! Trattasi insomma di un sostanzioso riassunto del Codice in quanto ha rapporto a sacerdoti, parroci, coadiutori, ecc., a cui sono riavvicinate tutte le disposizioni parallele del diritto italiano, sì civile che ecclesiastico. Il confronto è condotto con diligenza estrema per la parte laicale riguardo alla quale può ben dirsi che non si sia dimenticato nulla, nè leggi, nè decreti, nè giurisprudenza, fin della recentissima: non è stato certo possibile usare la stessa proporzione quanto al diritto canonico; ma forse, dato lo scopo del libro, non era questo il punto necessario. Comunque,

---

(1) *Ius Poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus* iuxta C. I. C. Trento, Libr. ed. «Tridentum», 1920 in 8° di p. 160 L. 6.

(2) Elucubratio canonica, auctore Aloysio Trombetta, Sorrento, D'Onofrio, 1920 In. 8° di p. 16, L. 2 presso l'A.; in *Meta di Sorrento*.

(1) P. Leopoldo da Cortona O. Cap. *A chi spetta la nomina dei direttori del Terz'Ordine Francescano*, Firenze Ducci, 1920 8° 36. L. 2 presso l'A.: Conv, di Montughi (Firenze).

(2) Luigi De Alexandris e Guido Capitani, *Deo et Caesari*, Torino, Licet, 1920 In 12° di pag. 782.

essendo questo il primo e più completo tentativo di coordinamento del diritto canonico e del diritto patrio l'opera è veramente indispensabile non solo per la pratica com'è intuitivo ma ancora per lo studio. Anche tipograficamente si presenta comodissima pel formato e pei tipi.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZA PONTIFICIA. — Riportiamo anche quest'anno, pel nesso intrinseco che ha con quelle degli anni precedenti, l'elevata Allocuzione che il S. P. ha rivolto ai quaresimalisti e ai Parroci di Roma, ricevendoli in udienza, lunedì 7 febbraio:

« È bello il nome di "uomini di Dio" che compete ai predicatori: "tu autem, homo Dei" (1ª ad Timoth. VI, II): è sublime l'ufficio di "evangelisti" che i predicatori devono compiere: "opus fac evangelistae" (2ª ad Timoth. IV, 5). Ma quale è il fine a cui devono essi mirare? È questa una domanda di non lieve momento. Perchè, come chi porta un nome illustre deve sentirsi spronato, anche dal semplice ricordo di quel nome, a conformare i suoi atti all'avita nobiltà e grandezza della famiglia a cui appartiene, così il predicatore, che sa di essere chiamato "uomo di Dio", nulla deve compiere che possa renderlo immeritevole di tal nome. Del pari, come un artefice lavora con perfezione tanto maggiore quanto meglio conosce ed apprezza l'eccellenza dell'opera che gli è commessa, così il predicatore si distingue per zelo tanto più operoso quanto più alta è la stima che egli ha dell' " opus evangelistae ", in cui consiste il suo ministero. Sembra nondimeno che dalla considerazione del fine proposto a sè medesimo il predicatore debba trarre uno stimolo a ben fare anche più forte di quello che trae dal ricordo del suo nome e del suo ufficio. Se infatti tra i motivi che muovono l'uomo ad agire sono i più efficaci quelli che sono a lui intrinseci, chi non dirà che il pensiero del fine, come quello che è cosa dello spirito del predicatore, deve essere a questi uno stimolo più potente che non quello del nome, venuto a lui dal di fuori, o quello dell'ufficio, di cui egli non ha determinato la natura?

« Non intendiamo pertanto di togliere valore nè alle esortazioni nè agli augurii, che, nei due anni immediatamente precedenti, Noi stessi rivolgemmo ai quaresimalisti di Roma, appropriandoci le parole dell'apostolo: "tu, autem, homo Dei" — "opus fac evangelistae". Crediamo nondimeno che quelle esortazioni possano acquistare nuova forza, e quegli augurii possano divenire più efficaci, se i predicatori

oggi riuniti alla Nostra presenza, non paghi di ricordare il significato del loro nome e la natura del loro ufficio, faranno anche attenzione alla importanza del fine che, nell'abbracciare il ministero della sacra predicazione, essi hanno dovuto proporre a sè medesimi. "*In omnibus respice finem*" è dettato di antica sapienza; ma a Noi arride oggi la speranza di poter raccogliere nuova conferma della utilità di quest'antico ed aureo dettato.

Nella categoria dei fini, non meno che in quella degli agenti, è posto un ordine, perchè, nell'una e nell'altra, chi ha il carattere di "principale" deve andare innanzi a chi ha solo quello di "secondario". Vi sono poi dei criterii, che ci aiutano a ravvisare l'ordine posto nella serie dei fini intesi dall'uomo. Fra questi criterii è principalissimo quello, onde un fine inteso dall'uomo ci apparisce tanto più eccellente quanto più si avvicina ad un fine inteso da Dio. Di qui è facile argomentare il pregio di ogni opera che sia dall'uomo diretta alla gloria di Dio, perchè il fine di tale opera si avvicina a quello dello stesso Dio, il quale proclama di aver fatto tutto per la sua gloria "et annuntiabunt gloriam meam gentibus" (Isaia LXVI, 19). Tuttavia non è da qui che Noi intendiamo argomentare il pregio del fine a cui deve mirare il predicatore. Imperocchè, volendolo distinguere dal fine che devono avere tutti i cristiani, i quali tutti devono lavorare per la gloria del loro Eterno Fattore, crediamo che l'eccellenza del fine a cui deve mirare il predicatore, più che dal suo avvicinamento al fine di Dio Creatore, possa e debba rilevarsi dalla continuazione del fine di Dio Redentore.

« Infatti il Verbo di Dio fattosi carne disse apertamente di sè, che venne al mondo affinchè gli uomini avessero la vita e l'avessero abbondante: "Ego veni ut vitam habeant, et abundantius habeant" (Jo. X, 10). La vita a cui accennava il Divino Maestro nella lezione riferita da San Giovanni era evidentemente quella dello spirito. Ma la vita dello spirito consiste nel conoscere e nell'intendere la verità, consiste nel conoscere e nell'amare il bene. Ne segue che lo stesso Divino Maestro poteva rivolgersi al suo Eterno Padre e dire: "haec est vita aeterna ut cognoscant te solum Deum verum et quem misisti Jesum Christum" (Jo. XVII, 3): infatti la cognizione del Padre dovea mostrarcelo Signore della scienza e autore di ogni consolazione "scientiarum dominus" e "auctor totius consolationis", mentre la cognizione del Divin Figliuolo dovea mostrarcelo "plenum gratiae et veritatis" (Jo I.). Per ora ci basta di avere additato il chiarore di questa fiamma di carità, in cui consiste la vita dello spirito secondo l'influsso che viene dall'alto.

« Ma non mira il predicatore a diffondere questa stessa luce, e a dilatare questa medesima fiamma? Ogni qual volta esce a predicare chiede la benedizione, per poter annunziare degnamente il santo vangelo "ut digne... annuntiem evangelium suum"; ma la buona novella, significata dall'evangelo, fu appunto la verità che mise in fuga le tenebre del paganesimo, e fu la legge dell'amore succeduta all'impero della forza nella tirannia della barbarie. Oh! con quanta ragione può dunque dirsi che il fine, a cui deve mirare il predicatore, è continuazione del fine inteso dal Dio Redentore! Io sono venuto, diceva Gesù Cristo, affinchè gli uomini abbiano la vita e l'abbiano abbondante. Del pari i predicatori possono dire: "noi aspiriamo a dare agli uomini la vita dello spirito, e per darla più abbondantemente, in determinate epoche dell'anno, fra le quali primeggia quella della quaresima, ci adopriamo a far risplendere ognor meglio la luce della verità evangelica, e a rendere ognor più facile e universale la pratica del bene". Non si allontana dunque dal vero, anzi esprime il vero fine a cui deve tendere il predicatore, chi gli pone in bocca le parole stesse con le quali Gesù dichiarava il fine della sua missione quaggiù: "veni ut vitam habeant et abundantius habeant".

« Giudichiamo superfluo ricordare che, malgrado l'affermata parità tra il fine inteso da Gesù e quello del predicatore, corre infinita distanza fra l'opera dell'uno e dall'altro, perchè mentre il Dio Redentore ha dato la vita agli uomini, illuminandone le menti e santificandone i cuori *per virtù propria*, i predicatori invece possono compiere l'una e l'altra cosa solo *in virtù del ministero* ad essi conferito in nome dello stesso Signore Nostro Gesù Cristo. Ma, anche riconosciuta — come non può non riconoscersi da tutti — questa enorme differenza fra l'opera di un uomo e quella di un Dio, non è meno vero che nel fine a cui mira il predicatore dobbiamo ravvisare una sovrana eccellenza, dipendente dall'avvicinamento del fine stesso a quello inteso dal Divin Redentore. Ve la ravvisino anzitutto coloro ai quali tocca in sorte di compiere un'opera di tanta importanza, quanta ne ha quella di dare la vita dello spirito ai propri simili. Ecco la prima applicazione al caso nostro dell'antico adagio: *in omnibus respice finem*. Non senza motivo il Divin Salvatore all'annunzio dello scopo della sua venuta nel mondo premise il ricordo dei molti mercenarii, che si erano presentati come custodi dell'ovile in cui è raffigurato il genere umano, ma che in verità si erano manifestati ladri assassini: "omnes quotquot venerunt fures et latrones" (ibid.). Si può dire che a costoro Gesù applicava la terribile sentenza: "fur non venit nisi ut furetur, et mactet et perdat", perchè ad un campo di desolazione e di morte volea contrapporre il giardino della vera

vita, che Egli avrebbe dischiuso ai suoi seguaci. Come in un quadro le tinte oscure del contorno giovano a far risaltare il candore e la bellezza della figura che campeggia nel mezzo, così le ombre di morte, accumulate nella terra dall'idolatria e dal paganesimo, avrebbero servito a mettere in più chiara luce le dottrine evangeliche, e la vita apportata dal Messia sarebbe stata tanto più apprezzata quanto l'esperienza avrebbe meglio confermato che « fur non venit nisi ut furetur, et mactet et perdat ».

« Ma oh! come si rassomiglia ad un campo di morte l'odierna società, avvolta fra le tenebre di spaventosa ignoranza, e coperta dalle ombre di orribili colpe. Apprezzate perciò altamente la vostra sorte, o dilettissimi figli che avete abbracciato il ministero della sacra predicazione, perchè, per mezzo di questa, voi siete fatti continuatori dell'opera di Dio. Nell'ordine naturale i genitori sono cooperatori di Dio per la conservazione del genere umano. Eppure quanto son rari i genitori che il loro ufficio di natura considerano sotto il prisma di un concorso all'opera di Dio, conservatore del mondo! Anche voi però, o curati dilettissimi, anche voi, o sacri oratori, siete dal popolo salutati col nome di padri, perchè il popolo chiama "*padre* curato" o "*padre* predicatore" rispettivamente il parroco e il quaresimalista, anche quando nè l'uno nè l'altro appartiene al clero regolare. Ciò significa che il linguaggio popolare attribuisce ai parroci e ai predicatori il fine di dar vita spirituale a chi ne è miseramente privo. Possiamo perciò dire che è confermato dal senso comune, essere il fine del predicatore la continuazione di quello che a sè medesimo attribuiva il Divin Redentore, quando diceva "Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant ».

« Ma il nome di "uomini di Dio" eccita i predicatori che lo portano, a zelare sempre gli interessi di Dio. Se l'ufficio di quaresimalisti, in cui consiste il ministero della predicazione, obbliga il sacro oratore ad annunziare tutta e sola la "buona novella" recata al mondo da Gesù Cristo, il pensiero del fine a cui mirano i predicatori deve accenderli di santa gioia, deve entusiasmarli all'eco della voce ripetuta al loro orecchio "voi avete il fine stesso dell'Uomo-Dio!": "ut vitam habeant et abundantius habeant". Ed ecco dimostrata un'altra volta l'utilità che il predicatore può trarre dal tener presente l'antica lezione "*in omnibus respice finem*".

« Nessuno creda che nel predicatore possa bastare un entusiasmo teorico. Poc'anzi abbiamo deplorato la ingratitudine di chi non apprezza l'altissima sorte di essere cooperatore di Dio nella propagazione e conservazione del genere umano: ora non sapremmo dirci paghi, se in un predicatore vedessimo solamente la compiacenza

che in lui produce la constatata somiglianza del suo fine col fine inteso dal Divin Redentore. Non saremmo paghi nemmeno se lo vedessimo vantare il privilegio di dare o di accrescere la vita dello spirito al suo prossimo; perchè in lui vogliamo vedere altresì una cura costante ed uno sforzo continuo nell'imitare il modo, onde il Messia raggiunse il fine a Sè proposto nel venire al mondo.

« Ci insegna il Dottor Angelico che le cose ordinate ad un fine sono necessarie *se* ed *in quanto* senza di esse il fine non si potrebbe raggiungere (Sum. th. 1ª q. XIX): donde consegue che chi vuole un fine, deve altresì volere ciò che al fine medesimo è connesso. Ma chi non dirà che il predicatore per dare la vita dello spirito al prossimo deve fare anzitutto ciò che allo stesso scopo fece una prima volta Gesù Cristo? Il Divino Maestro nella sua vita mortale apparve sollecito della gloria del suo celeste Padre e della integrità della vera dottrina, perchè alla Madre, che dolcemente lo rimproverava di essere rimasto nel tempio, disse: "non sapevate che io debbo occuparmi in ciò che riguarda il mio Divin Padre?". E giunto al termine della sua mortale carriera, ruppe il silenzio, mantenuto innanzi ai suoi giudici, solo quando il culto dovuto alla verità esigeva che Egli affermasse l'essere suo, ossia la sua condizione di Figliuolo di Dio. Il predicatore perciò, sulle orme di così mirabile esempio, deve annunziare tutta la verità evangelica, in qualunque fase della sua predicazione, senza nulla tacere nè per riguardo alla carne nè per timore di possibili mali. Gesù consentì al momentaneo distacco dalla sua Santissima Madre e dal Padre suo putativo, perchè, qualche anno dopo, avrebbe dovuto dire di essere venuto al mondo affinchè gli uomini avessero la vita "ut vitam habeant"; Gesù, che avea taciuto nell'ascoltare molteplici accuse portate contro di lui nei tribunali, non tollerò che il suo silenzio potesse far vacillare la fede dei discepoli, ai quali era venuto a dar vita, e volea che l'avessero abbondante "ut abundantius habeant". Non altrimenti il predicatore, il quale non voglia — come non deve — contentarsi di vantare la parità del suo fine con quello del Divin Redentore, ma voglia — come deve — imitare il modo onde il Messia raggiunse il fine a Sè proposto nel venire al mondo, deve indirizzare tutto il ministero della sua predicazione alla gloria di Dio per poter ripetere con Gesù "in iis quae Patris mei sunt oportet me esse" e deve del pari indirizzare il suo ministero all'incremento della vita spirituale dei suoi uditori per poter dire un'altra volta col Divino Maestro, mercè l'eloquenza dei fatti più che col labbro "ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant".

« Non Ci indugieremo a far rilevare ciò che importa in senso positivo cotesta imitazione della forma onde il Messia raggiunse il suo

fine: accenniamo piuttosto a ciò che importa in senso negativo. Perchè esclude la possibilità che il predicatore miri a soddisfare la propria ambizione, a farsi il nome di dotto o di letterato, a blandire gli orecchi degli uditori senza muoverne il cuore. Chi ciò facesse mostrerebbe di non conoscere, almeno in pratica, il solo e vero fine a cui deve tendere il predicatore. E non diverso sospetto a carico suo autorizzerebbe chi non fosse disposto a rivolgere la sua parola ad ogni classe di persone, ma preferisse le più colte ed elevate, e a queste indirizzasse un linguaggio troppo ricercato e fiorito; imperocchè Gesù Cristo predicava alle turbe e, per farsi intendere da queste, usava di preferenza il linguaggio, semplice e famigliare, delle parabole. Dite lo stesso di chi sdegnasse intrattenersi coi fanciulli, e avesse a noia l'insegnamento del catechismo, perchè Gesù non volle che fossero allontanati da Lui i pargoli. E dite ancora lo stesso di chi tentasse evitare i disagi, o fuggisse le fatiche che trae seco il ministero della predicazione, perchè Gesù lo continuava presso il pozzo di Sichar sebbene "fatigatus ex itinere" (Jo. IV), e perchè Gesù, a compiere l'ufficio di maestro, recavasi animoso anche colà dove i discepoli ricordavano che i giudei lo volevano mettere a morte (Jo. XI).

« Vi faremmo torto, o dilettissimi figli, se insistessimo ulteriormente nel dimostrare, che chi apprezza un fine deve usare i mezzi che più efficacemente conducono a raggiungere il fine stesso. Nessuno di voi ignora l'insegnamento di San Tommaso: "quanto aliquid efficacius ordinatur ad finem tanto est melius" (2.a 2.ae q. CLII). Ma, se il fine del predicatore non è dissimile, benchè tanto inferiore per eccellenza, da quello che ebbe il Divin Redentore nel venire su questa terra, egli è evidente che il predicatore per conseguire il suo fine, non può usare mezzo più efficace della imitazione di ciò che fece il Redentore Divino per raggiungere il suo.

« Nondimeno in questa imitazione possono aversi differenti gradi: lo si rileva anche dalle citate parole dell'Angelico, che fanno dipendere la maggior o minore perfezione dell'opera dall'efficacia, più o meno grande, dei mezzi adoperati: "quando efficacius... tanto est melius". Noi perciò amiamo sperare che i sacri oratori, destinati ad annunziare la divina parola al popolo di Roma nella imminente quaresima, non si allontaneranno oggi dalla Nostra presenza, se prima non avranno formato il proposito di imitare sempre meglio il modello di tutti i predicatori, Cristo Gesù. Essi stanno per presentarsi al popolo appunto come ambasciatori di Gesù Cristo: l'ambasciatore rappresenta la persona stessa del Sovrano che lo manda; ma il popolo come potrebbe ravvisare la persona di Gesù Cristo in un predicatore che non predicasse come Gesù Cristo ha predicato? Oh, vi sarebbe da temere che il popolo sospettasse in quel predicatore un

fine diverso da quello che ebbe in mira il Divin Redentore nel venire su questa terra.

« Ma Noi vogliamo che tutti i predicatori di Roma possano con ogni verità far loro le parole del Divino Maestro " veni ut (homines) vitam habeant et abundantius habeant". E lo stesso augurio rivolgiamo ai parroci di quest'alma Città, oggi qua convenuti a farci corona. In un certo senso può dirsi che essi possono appropriarsi, anche più letteralmente dei predicatori, le parole " ut vitam habeant", perchè sono i parroci che, col santo battesimo, dischiudono la fonte della vita spirituale, e sono generalmente i parroci che, coll'amministrazione del sacramento della penitenza ai moribondi restituiscono la vita della grazia a coloro che l'hanno perduta. Ma, anche prescindendo da questa letterale interpretazione delle parole " veni ut vitam habeant", non sono i parroci che, colla istruzione catechistica ad essi doverosa, aprono la mente dei fanciulli alla cognizione della verità evangelica? non sono i parroci che l'amore al bene mettono nei cuori, mercè quell'insieme di esortazioni, di esempi e di consigli, di sacre funzioni e di opere buone, che costituiscono la vita parrocchiale? Oh! si riproduca dunque anche nei parroci la imitazione dello zelo che ebbe Gesù Cristo per la salvezza delle anime, e, così nei parroci come nei predicatori di Roma, sia fecondo di quelle grazie che Noi ad essi auguriamo, mentre agli uni e agli altri impartiamo con effusione di paterno affetto l'apostolica benedizione ».

NECROLOGIO. — Già due gravissimi lutti hanno funestato quest'anno il S. Collegio col decesso degli Emi. Filippo **Camassei**, avvenuto appena a un anno di distanza dalla sua assunzione alla Porpora (Cfr. vol. XXXII, p. 34) e Andrea **Ferrari** arciv. di Milano, serenamente spirato dopo lenta agonia di tre mesi, il 2 febbraio, tra il compianto e l'ammirazione del popolo e delle autorità, anche le più ostili. Era nato nel 1850 a Lalatta (Parma): sacerdote nel 1874, rettore del seminario Parmense, vescovo di Guastalla (1890), di Como (1892) arciv. di Milano e cardinale dal 1894, fu esempio meraviglioso di abnegazione al dovere, e al lavoro, che sostenne instancabile in tutte le sue parti, per oltre trent'anni. Ancora vicino a morte trovò lena per fondare due fra le maggiori opere sociali che conti l'Italia, cioè la Casa Popolare, e l'Università Cattolica di Milano. Sia pace all'anima sua venerazione alla sua memoria!

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Paliga, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45.